

**TORTURA E DETENZIONE:
ALCUNE CONSIDERAZIONI
IN TEMA DI ABUSI, MALTRATTAMENTI
E VIOLENZE IN AMBITO DETENTIVO**

PIETRO BUFFA*

*“L’uomo rifugge da ciò che non capisce.
O lo liquida come fuori dal normale.
Una vita normale è per quelli che alla violenza
insita nella società rispondono con mera indignazione
davanti al Tg delle 20.
Una vita normale è per tutti coloro che si sono arresi
alla imperversante ipocrisia del nostro sistema”.*
(C. BONINI, 2009)

*“È tutto dannatamente normale.”
(ARENDE H.: Lettera a Bluecher
sul processo Eichmann, 20 aprile 1961)*

*“... gli angeli possono diventare diavoli
e, cosa forse più difficile da concepire,
i diavoli possono diventare angeli.”
(P. ZIMBARDO, 2010)*

SOMMARIO: 1. Una questione di cui vale la pena parlare. – 2. Il metodo. – 3. Il fatto. – 4. Il Sistema. – 5. La Situazione. – 5.1. *L’ossessione penitenziaria tra obbedienza e paura.* – 5.2. *Deumanizzazione.* – 5.3. *La pratica del denudamento.* – 5.4. *Deindividua-zione.* – 5.5. *L’assenza del controllo e la normalizzazione dell’abuso.* – 5.6. *Noia e frustra-zione.* – 5.7. *La responsabilità tra forze centripete e difese formali.* – 5.8. *Una comunità chiusa e autoreferenziale.* – 5.9. *L’impotenza appresa.* – 5.10. *Deresponsabilizzazione, disimpegno morale e professionale: il cerchio si chiude.* – 6. Le Persone. – 6.1. *Il direttore.* – 6.2. *Il comandante del reparto.* – 6.3. *L’educatore.* – 6.4. *Il personale sanitario.* – 6.5. *L’i-spettore P.M.* – 6.6. *L’ispettore L.D.* – 6.7. *Violenti, indifferenti ed eroi.* – 7. Conclusioni e prospettive per una prevenzione. – 7.1. *La prevenzione generale.* – 7.2. *La preven-zione operativa.* – 7.3. *La prevenzione speciale.*

* Provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria dell’Emilia Romagna.

***Abstract** – Un giudice del Tribunale di Asti, nel giudicare un episodio di violenza avvenuto presso il carcere di quella città ai danni di due detenuti da parte un gruppo di agenti lì in servizio, dichiara espressamente di essersi trovato di fronte ad un vero e proprio caso di tortura. Il giudice mutua tale definizione dalla Convenzione contro la tortura delle Nazioni Unite del 1984. Al di là della vicenda giudiziaria e delle sue conseguenze, il testo della sentenza dà modo di approfondire la dinamica dei fatti e compararla con altri episodi intervenuti in contesti di coercizione molto diversi tra loro per epoca, condizioni storiche, profili dei protagonisti attivi e passivi. Utilizzando l'analisi situazionale elaborata da Phil Zimbardo è stato possibile accostare questi episodi scoprendo interessanti parallelismi, se non proprio delle vere e proprie duplicazioni e sovrapposizioni. Tutto questo induce a pensare che questo genere di violenza non sia tanto, o solo, frutto di una maligna e perversa predisposizione dei suoi autori quanto, piuttosto, generata da una serie di concause di contesto nel quale si inserisce anche la dimensione soggettiva che ne viene fortemente influenzata. Sulla base di tali considerazioni si propongono alcune possibili azioni preventive che, a vari livelli, possono calmierare tali influenze.*

1. Una questione di cui vale la pena parlare.

Il 10 dicembre del 2004, e nei giorni immediatamente successivi, due persone detenute protagoniste di un'aggressione ai danni di un agente in servizio all'interno della casa circondariale di Quarto d'Asti, vengono sottoposte a violenze ed umiliazioni a scopo ritorsivo. L'episodio entra nell'agenda dei media anche grazie all'azione dell'associazionismo che svolge da anni attività di critica a quel sistema al punto, in questa circostanza, da costituirsi parte civile nel processo susseguente ai fatti. Il procedimento penale riapre clamorosamente una ferita latente, quasi culturalmente sottointesa, e attiva sentimenti di sdegno, rabbia e rivendicazione nei confronti non solo dei protagonisti ma di un intero sistema, quello penitenziario, che si riconferma nell'immaginario collettivo come un luogo opaco ove tutto può avvenire. La sentenza di primo grado acuisce ulteriormente il clamore laddove, pur accertando i fatti, decide di non poter condannare gli autori delle violenze che, a parere del giudice, configurano una vera e propria attività di tortura e che, come tale, non può essere sanzionata in assenza di una specifica norma.

La Procura della Repubblica oppone ricorso e la Cassazione¹, il 27 luglio del 2012, sconfessa la motivazione del giudice condividendo, viceversa, l'impianto argomentativo del pubblico ministero dichiarando, tuttavia, inammissibile il ricorso per difetto d'interesse essendo ormai giurisprudenza consolidata il fatto che l'interesse all'esatta applicazione della legge non è sufficiente a legittimare l'impugnazione da parte del pubblico ministero quando egli non abbia la possibilità di conseguire un risultato utile e favorevole in concreto. Nel caso di specie questo è impossibile atteso che il reato di maltrattamenti, invocato da quest'ultimo, è prescritto. Il silenzio cala nelle aule di giustizia e, mentre le associazioni invocano il Legislatore al fine di adottare una specifica norma penale e i protagonisti della vicenda tacciono, l'attenzione rischia di attenuarsi riattestandosi ad una stereotipata quanto imperfetta consapevolezza, salvo riaccendersi all'emergere di nuovi analoghi fatti che riescono a conquistare l'onore delle cronache.

Credo che al di là delle posizioni prese, e soprattutto di quelle non prese, si debba affrontare decisamente la questione per ricercarne le radici nella convinzione che la previsione di una nuova norma penale finalizzata a sanzionare la tortura non possa ritenersi la soluzione esaustiva. Certo non vi è nulla da obiettare rispetto a tale possibilità, non fosse altro perché discende direttamente dai principi costituzionali² e dagli accordi internazionali che l'Italia ha sottoscritto e ratificato³, ma tale previsione esplicherebbe una funzione deterrente limitata, analoga a quelle norme penali che già oggi sanzionano comportamenti violenti, umilianti e prevaricanti in genere e aggravano quelli posti in essere da pubblici ufficiali.

Sia chiaro l'intento del presente contributo non è quello di giustificare i fatti, attenuare le responsabilità o sviare l'attenzione altrove anche perché i fatti sono stati accertati nelle sedi compe-

¹ Corte di Cassazione, Sez. VI Penale, sentenza 27 luglio 2012 n. 30780.

² In particolare ci si riferisce all'art. 13, 2° comma Cost. che prescrive che "è punita ogni violenza fisica e morale alle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà" e all'art. 27, 3° comma Cost. che recita che "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato".

³ La Convenzione contro la tortura delle Nazioni Unite del 10 dicembre 1984 è stata ratificata dall'Italia con la Legge 3 novembre 1988, n. 498. Nonostante questo il Legislatore italiano non ha mai dato attuazione alla Convenzione inserendo nel codice penale la previsione di una pena per chi ponesse in atto i comportamenti ivi descritti.

tenti. Quello che si intendere fare è approfondire le dinamiche più intime dell'episodio per stabilire il perché, nonostante tutto, possano accadere tali fatti e cosa si può fare per prevenirli. Secondo Zimbardo formulare *un'analisi situazionale* di quei crimini non significa giustificarli o renderli moralmente accettabili. Come lui siamo convinti che «solo esaminando e comprendendo le cause di quel male saremo forse in grado di modificarlo, di tenerlo a freno, di trasformarlo con decisioni sagge e con un'azione comune innovativa» (P.G. ZIMBARDO, 2008). Browning, nel suo studio delle dinamiche individuali e collettive poste in essere dai membri di un battaglione di polizia militare tedesca in Polonia che, seppur composto da riservisti provenienti da vite assolutamente normali, si macchiò di crimini terribili, uccidendo circa 38.000 ebrei e deportandone altri 45.200 al campo di sterminio di Treblinka, tra il luglio del 1942 e il novembre del 1943, affronta anch'esso la questione giungendo ad analoghe conclusioni non accettando quelli che definisce «vecchi schemi secondo cui spiegare significa scusare, comprendere significa perdonare» (C.R. BROWNING, 1995).

L'evidenza dei fatti e l'aura che circonda il carcere produce posizioni dialettiche che, in modo paradossalmente complementare, rischiano di annichilire chiunque tenti la strada dell'approfondimento. Da un lato la critica radicale del sistema penitenziario e dall'altro la difesa corporativa interna al sistema, per opposti motivi, si saldano rischiando di tacciare qualunque altra posizione di giustificazionismo o, viceversa, di insensibilità nei confronti delle difficili condizioni lavorative interne.

2. Il metodo.

Come già accennato non si intende, in questa sede, criticare o rivedere una sentenza quanto assumere la composita verità processuale ivi riportata per riflettere sulla dinamica dei fatti. Nella ricerca e nella trattazione degli elementi fattuali si è scelto di utilizzare la griglia teorica propria di una corrente di pensiero *situazionista* incarnata, principalmente, da Autori quali Zimbardo e Browning. Tale opzione di metodo è scaturita dalla impressionante sovrapposizione tra i meccanismi rilevati nei fatti di Asti e quelli oggetto dei loro studi come quelli di altri Autori operanti nel campo della sociologia e della psicologia sociale. Secondo Zimbardo gli elementi sui quali concentrare l'attenzione per capire la dinamica attribuzionale di tali comportamenti sono tre: la *Persona*, la *Situazione* e il *Sistema*. Questo significa scegliere

un'ottica situazionale trascurando quasi completamente quella psicologica, ovvero passare dalla relazione uno a uno al contesto specifico che la contiene, che Zimbardo chiama *Situazione*, sino a ricomprendere l'intero *Sistema* sociale e politico che l'ammanta, apparentemente lontano ed incolpevole, in realtà decisamente determinante.

Secondo questa prospettiva «il Sistema include la Situazione, ma è più permanente, più ampiamente diffuso, comprende vasti circuiti di persone, le loro aspettative, le loro norme, le loro politiche e, forse le loro leggi», finisce per avere un fondamento storico e talvolta anche una struttura di potere politico ed economico che governa ed orienta il comportamento di molte persone che rientrano nella sua sfera di influenza. I Sistemi sono le macchine che fanno funzionare le Situazioni le quali, a loro volta, influenzano l'agire umano di quanti sono sotto il loro controllo. Metodologicamente, quindi, ci dovremmo anche occupare degli effetti dei primi per capire attraverso quali canali e messaggi forniscono il supporto istituzionale in termini di legittimazione ideologica, imperativi morali, programmi politici presentati come buoni e virtuosi, in altre parole come rappresentano la cornice alle varie Situazioni. Una cornice che, se individuata, ci permette di migliorare la nostra capacità di comprensione e, quindi, d'intervento.

Secondo Zimbardo per modificare o impedire un comportamento indesiderabile è essenziale approfondire il complesso delle forze situazionali che operano in quel contesto comportamentale e di quelle sistemiche che, a loro volta, lo pervadono. Una delle principali conclusioni dell'esperimento da lui condotto a Stanford è stato esattamente quello di evidenziare «che il potere pervasivo, benché impalpabile, di una quantità di variabili situazionali può avere la meglio sulla volontà individuale di resistere», al punto da indurre persone buone a fare del male, a fare cose che non si sarebbero mai immaginate di fare quando si trovavano fuori da questi campi di forze situazionali. Questi processi verranno di seguito elencati e correlati con i fatti di Asti, così come desunti dalla sentenza del giudice Cruciolì. Sinteticamente l'approccio situazionista pone l'attenzione non tanto sulle *mele marce* quanto, piuttosto sui *cattivi cesti* intendendo, in questo modo, il fatto che non sono tanto le qualità o le perversioni individuali a generare i comportamenti patologici oggetto di attenzione, quanto il complesso situazionale, fatto di ruoli, regole, norme, anonimato delle persone e del luogo, deumanizzazione, conformismo e tante altre variabili che andremo ad analizzare, che caratterizza il contesto in

cui quelle persone si calano, rinforzato, a sua volta, dal Sistema più generale.

Spesso, invece, abusi e maltrattamenti vengono interpretati come il risultato delle azioni di uno o più "mostri". È naturale, dice *Zimbardo*, infatti «la mostruosità è la prima e la più efficace delle vie di fuga dall'orrore per il cosiddetto male assoluto». Il meccanismo di difesa è molto semplice. Evidentemente non può essere come noi chi compie certi atti quale la tortura sistematica di un proprio simile. In questo senso il senso comune, e non solo quello, «tende a sopravvalutare l'importanza delle qualità disposizionali e a sottovalutare quelle situazionali nel cercare di comprendere le cause del comportamento altrui». Secondo *Browning* lo sforzo di comprensione di fatti di questo genere presuppone rifiutare la demonizzazione dei protagonisti e, addirittura, uno sforzo di immedesimazione riconoscendo che, in situazione analoga, ci si sarebbe potuti comportare nello stesso modo.

Questi punti di vista entrano in rotta di collisione con gli approcci più psicologici e disposizionali che danno una prevalente importanza alle attitudini e alle volontà individuali nell'entrare in alcune situazioni piuttosto che altre e nell'incidere sulle stesse esercitando la propria volontà e il proprio libero arbitrio. Pur non potendosi negare l'elemento individuale, riconosciuto in qualche modo dallo stesso *Zimbardo*, è tuttavia interessante la sua argomentazione rispetto all'utilità di un approccio più orientato all'influenza situazionale. Secondo questo Autore ammettere la fragilità e la vulnerabilità individuale di fronte alle forze situazionali, «è il primo passo per aumentare la resistenza a quelle influenze nocive e sviluppare strategie efficaci che rinforzino la resilienza delle persone e delle collettività», che poi è esattamente l'obiettivo che ci si pone con questo studio. Insistere su una causalità prettamente individuale e disposizionale, viceversa, non fa che farci correre il rischio di essere prede inconsapevoli delle predette forze situazionali.

A questo punto qualcuno potrebbe obiettare che accostare le tragedie e le barbarie che hanno contraddistinto l'Olocausto e il conflitto in Irak e più in generale i conflitti di ogni tempo, alle violenze perpetrate in un carcere italiano in un periodo di pace può essere una operazione scorretta per l'evidente differenza dei due contesti. A questa obiezione, in qualche modo prospettata da *Sarzotti* (*C. SARZOTTI, 2012*), si oppone il fatto che è di tutta evidenza che l'esperimento condotto da *Zimbardo* a Stanford sta a dimostrare esattamente il contrario e traccia un modello che nei suoi nodi caratteristici si attaglia perfettamente alle dinamiche che si

sono rilevate in ognuna delle situazioni analizzate e che, come tenteremo di dimostrare, si ritrovano anche nella vicenda astigiana.

3. Il fatto.

La vicenda ha inizio con l'aggressione da parte di due detenuti, R.C.⁴ e C.A., ai danni di un assistente di polizia penitenziaria operante all'interno della loro sezione. Nell'immediatezza dei fatti i due vengono denudati, condotti in celle di isolamento prive di vetri, nonostante il freddo dovuto alla stagione invernale, senza materassi, lenzuola, coperte, lavandino, sedie, sgabello, razionando loro il cibo, impedendo loro di dormire, insultandoli, strapandogli, nel caso di R.C. il codino e, in entrambi i casi, sottoponendoli nei giorni successivi a percosse quotidiane, anche per più volte al giorno, con calci, pugni, schiaffi in tutto il corpo, giungendo anche, almeno per C.A., a schiacciargli la testa con i piedi. Nel caso di R.C. tale trattamento ha cagionato lesioni personali guaribili in venti giorni. Obiettivamente i motivi che hanno determinato tali comportamenti e le modalità di esecuzione integrano la fattispecie della tortura così come definita dall'Organizzazione delle Nazioni Unite. Le violenze continuano per alcuni giorni e per più volte al giorno. Per R.C. tale periodo è compreso tra il 10 e il 16 dicembre, giorno in cui, fatto rientro dall'ospedale civile ove era stato condotto per gli esiti di una frattura al costato, viene spostato di cella e dichiarato di non essere stato più picchiato. Per C.A. le violenze fisiche si protraggono più a lungo, dal 10 al 29 dicembre, giorno in cui dichiara «... di essere tornato in isolamento dopo il tentativo di suicidio, ma di non essere poi stato oggetto di altre violenze...». Per la verità un altro detenuto allocato in quel periodo nel reparto ha dichiarato che «... le violenze sono avvenute in un arco temporale ristretto (pari a) 5 o 6 giorni...». Un aspetto interessante è che la conduzione dei due al reparto isolamento e l'inizio delle violenze fisiche corrispondono con l'inizio di un fine settimana. Il 10 dicembre del 2004 è, infatti, un venerdì. Vedremo in seguito che tale particolare ha la sua importanza nella dinamica dei fatti. Successivamente entrambi i detenuti, seppur non più oggetto di vessazioni fisiche, vengono trattenuti presso la sezione di isolamento. R.C. «per circa due mesi», più precisa-

⁴ Si è preferito riportare solamente le iniziali dei protagonisti di questa triste vicenda.

mente sino all'11 febbraio, C.A. sino almeno al 5 febbraio (Trib. pen. Asti, 30 gennaio 2012, n° 78).

La direzione dell'istituto astigiano si attiva celermente, nella speranza di placare i sentimenti di rivolta di una parte del personale, di cui si ha da subito sentore dopo l'aggressione perpetuata dai due detenuti. Il consiglio di disciplina che sanziona i due detenuti viene svolto il 17 dicembre. In quella sede viene anche proposta al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria la sottoposizione per entrambi del regime di sorveglianza particolare, previsto dall'articolo 14-*bis* dell'ordinamento penitenziario. Il provvedimento verrà effettivamente adottato ma solo il 25 gennaio successivo. Nell'immediatezza viene chiesto il trasferimento presso un'altra sede, ma il Provveditorato regionale, pur potendo procedere autonomamente, preferisce traslare la richiesta al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Quest'ultimo si riserva di adottare il provvedimento all'esito del consiglio di disciplina. In realtà tale riserva non viene sciolta e i due detenuti rimarranno nell'istituto astigiano.

Processualmente la vicenda ha inizio non a seguito di comunicazioni o esposti di qualche soggetto gravitante a qualunque titolo, operatore, detenuto, collaboratore o familiare, nell'istituto di pena astigiano, bensì a causa di due intercettazioni del 19 febbraio 2005 nei confronti di alcuni operatori di polizia penitenziaria sottoposti ad indagine per altri fatti. Da tali intercettazioni emerge inconfutabilmente un clima violento all'interno di quel contesto detentivo, una certa soddisfazione per il tentato suicidio di uno dei due detenuti in questione, una serie di *regole culturali* nell'esecuzione di tali aggressioni violente e il biasimo nei confronti dei colleghi che non le praticano e di alcuni superiori che tendenzialmente denunciano tali gesti (Trib. pen. Asti, cit.).

Anche i tempi degli eventi che scandiscono la vicenda processuale non sono di secondaria importanza. Il rinvio a giudizio degli indagati interviene oltre sei anni dopo i fatti, precisamente il 7 luglio 2011. Circa sei mesi dopo, il 30 gennaio 2012, si arriva alla sentenza di primo grado e, come abbiamo già detto, la Corte di Cassazione chiude processualmente il tutto il 27 luglio dello stesso anno.

Rispetto allo scenario che ha fatto da sfondo ai fatti che abbiamo descritto occorre dire che il carcere di Asti è un istituto di medie dimensioni. All'epoca dei fatti era sovraffollato e con un organico decisamente inferiore alle previsioni tabellari. Fisicamente si colloca in una frazione del capoluogo, in mezzo alle campagne, non direttamente collegato con le autolinee pubbliche ed il

numero di abitanti di Quarto d'Asti è di gran lunga inferiore all'insieme della comunità penitenziaria che ospita. Fatte queste precisazioni cerchiamo di capire le dinamiche interne ed esterne a quella comunità rispetto al fatto oggetto di analisi.

4. Il Sistema.

L'approccio situazionista induce ad allargare la nostra lente di ingrandimento sino a ricomprendere quello che, come abbiamo già citato, Zimbardo definisce il Sistema. Credo che due elementi del nostro attuale sistema sociale e giuridico, in particolare, siano da considerarsi per gli effetti che determinano. Da un lato la grande *paura del crimine* che pervade le nostre fondamenta sociali, brillantemente descritta da David Garland (D. GARLAND, 2008) e la *costruzione di un nemico* da utilizzare per catalizzare paure e risposte. Dall'altro l'elaborazione di un vero e proprio *diritto penale del nemico*, concettualizzazione teorica che dobbiamo a Gunther Jakobs (G. JAKOBS, M.C. MELIÀ, 2003) che, introdotta alla metà degli anni '80, ha avuto grande importanza alla fine del decennio successivo e negli anni concomitanti alla guerra al terrorismo islamico-fondamentalismo.

Al cospetto delle misure adottate dal governo statunitense nei confronti di tutti i sospettati di terrorismo, che prevedevano la totale deprivatione dei diritti, Jakobs non vi vede una violazione del diritto stesso quanto la genesi di un nuovo tipo di diritto penale: quello, appunto, del nemico che si affianca al diritto penale ordinario. I due diversi filoni penalistici, così individuati, garantirebbero livelli diversi di garanzia e si rivolgerebbero rispettivamente a chiunque, di volta in volta, venga identificato come un nemico all'interno di una data società o come un ordinario cittadino rispetto al quale regolare i "normali" rapporti giuridici. Due sono i concetti portanti della costruzione teorica di Jakobs: la figura del *nemico* e quella, conseguente, di *non persona giuridica*. Dal primo punto di vista, secondo questo Autore chiunque venga percepito come inopportuno e sgradevole può essere considerato un nemico. Tale concetto, quindi, si caratterizza per i suoi confini mobili ed indefiniti che possono ampliarsi tendenzialmente all'infinito, anche solo sulla spinta di percezioni e verità di senso comune (A. DAL LAGO, 1998). Si è giunti ad affermare che è nemico chi può mettere in discussione l'ordinamento sociale in termini culturali, spirituali, reali e chi soprattutto viene vissuto come una minaccia rispetto alcuni beni, valori o tabù ritenuti cen-

trali in una data collettività (M. DONINI, M. PAPA, 2007). In tal senso il diritto penale del nemico non si occuperebbe di crimini diversi da quelli considerati ordinari bensì di autori diversi da quelli ordinari, ovvero quelli per i quali, rappresentando essi un pericolo per la società, è necessario agire al fine di neutralizzarli per difendersi dalla minaccia che determinano. Ceretti e Cornelli riprendono questi concetti evidenziando come in ambito penale si stia imponendo l'esigenza di *risposta anticipata delle condotte indesiderate*. Alla logica della prevenzione, orientata alla riduzione dei rischi prevedibili, si sovrapporrebbe la logica della precauzione diretta ad evitare i rischi che non si possono più semplicemente escludere (A. CERETTI, R. CORNELLI, 2013).

Ai nostri fini è importante riportare lo sviluppo logico di tali teorizzazioni, in particolare quelle di Jakobs. Secondo questo Autore, infatti, il diritto penale del nemico, una volta concettualizzato e accettato come dato di fatto, difficilmente rimane confinato nel settore dei sospettati di terrorismo islamico – fondamentalista e può essere usato contro altre categorie di soggetti considerati ugualmente pericolosi. D'altra parte qualificare un criminale come un nemico consente di trasferire la questione dal piano del diritto a quello della guerra e questo, a sua volta, permette l'adozione dei linguaggi e dei metodi propri della guerra in base ai quali il nemico diventa un pericolo da annientare. Non solo, la qualificazione di nemico serve a screditare l'avversario inducendone una degradazione sostanziale e nei suoi confronti si sviluppa la convinzione e soprattutto la pratica della neutralizzazione, anche preventiva, alla commissione di un reato o in aggiunta rispetto ad una pena prevista.

Il secondo asse portante del modello di Jakobs è costituito dal concetto di *non persona giuridica*. Secondo questo Autore la violazione di una norma lede i diritti dei membri dell'intera comunità giuridica e il suo autore infrange il contratto sociale ponendosi al di fuori di esso perdendo, per questo fatto, tutti quei diritti che quel contratto gli garantiva. Egli diventerebbe in tal modo una *non-persona in diritto*. Il nemico sarebbe così privato di una personalità giuridica e come tale trattato nell'ambito di una relazione non giuridica.

Se analizziamo la legislazione penale dell'ultimo decennio intravediamo con una certa agilità una serie di norme che possono accostarsi, anche in Italia, all'evoluzione che Jakobs ha teorizzato. Le discipline penali in materia di immigrazione clandestina, di tossicodipendenze e, più in generale, l'incremento delle cause di ostatività alle misure alternative alla detenzione rientranti nel-

l'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario e il peso che è stato dato alla recidiva nella negazione di tale possibilità, sono tutti esempi di un aumento di penalità in ragione, più che di un comportamento, dell'appartenenza a categorie di persone considerate pericolose. Orbene noi riteniamo che tali teorizzazioni, attraverso il dibattito pubblico in una fase storica dominata dall'insicurezza e dalla paura sociale, filtrino nella quotidianità delle persone comuni. Zimbardo parla di una *immaginazione ostile* per descrivere la costruzione psicologica che si radica nelle menti dei cittadini e che trasforma gli altri nel nemico. È un processo propagandistico che si fonda su parole e immagini. Secondo questo Autore il processo comporta la creazione di concezioni stereotipate e deumanizzate dell'altro che lo rendono privo di valore e lo fanno percepire come una incombente minaccia. Prendendo a prestito i lavori di Bandura (A. BANDURA, B. UNDERWOOD, M.E. FROMSON, 1975), egli sottolinea che «la tattica di deumanizzare l'altro consente di disinnestare la moralità nelle azioni contro l'altro». Per altro verso Zimbardo sottolinea che «la paura è l'arma psicologica elettiva per indurre i cittadini a sacrificare le libertà elementari e le tutele giuridiche in cambio della sicurezza».

Secondo Manconi e Calderone (L. MANCONI, V. CALDERONE, 2011) la *mentalità emergenziale*, frutto di «un'incalzante sequenza di parole-minaccia» che hanno scandito gli ultimi quarant'anni della nostra vita quotidiana, «ha creato una successione di stati d'ansia, che hanno mobilitato angosce e paure» e, secondo i due Autori, avrebbe manipolato anche una parte degli appartenenti alle forze dell'ordine al punto che «qualsiasi elemento di disordine sociale, attuale o potenziale, viene scambiato per un'emergenza» che può richiedere mezzi d'eccezione (e) in quella logica anche mezzi extralegali. Gli effetti di questo paradigma della sicurezza si scaricano negli istituti penitenziari ove i "nemici" vengono ghettizzati. Il personale penitenziario vive il doppio ruolo del cittadino che chiede repressione e dell'agente che materialmente la gestisce. Ancora Manconi e Calderone sottolineano l'esistenza di una *cultura ambientale* che orienta i comportamenti e le relazioni tra chi comanda e chi esegue, fatta di messaggi impliciti e sottintesi, estremamente consolidati. Tale cultura, secondo questi Autori, si posizionerebbe "sopra e oltre" il sistema delle regole d'ingaggio, puntualmente definito e vincolato al quadro normativo. Tale cultura «legittima comportamenti informali, irregolari ed infine illegali e sposta molto in avanti il confine del consentito».

Zimbardo riporta le convinzioni di Steiner secondo cui il supporto istituzionale a ruoli di violenza, quando quei ruoli sono

supportati da legittimazioni sociali implicite o addirittura esplicite, fa sì che le persone che incarnano tali ruoli giungono a trarre soddisfazione dalla natura del loro lavoro sino a sentirsi e a comportarsi come dei carnefici.

Non è un caso se centinaia di comunicati sindacali delle rappresentanze della polizia penitenziaria evidenziano atti di aggressività nei confronti del personale e contribuiscono a rinforzare un clima di assedio e di percezione del rischio. La stessa retorica istituzionale, con i suoi slogan e frasi ad effetto, può inconsapevolmente rinforzare l'idea di una riconoscenza per un compito considerato straordinario, con il rischio di generare distorte percezioni con riferimento ad una presunta, quanto inesistente, delega ad affrontare in carcere le questioni non risolte all'esterno e che drammaticamente si scaricano nel sistema penale e penitenziario. Credo che questo sia tanto più vero se anche una parte dell'opinione pubblica, di fronte ad episodi anche più gravi di questo avvenuti all'interno di strutture detentive, quale quello che ha portato alla morte di Stefano Cucchi, sia giunta ad affermare «... che purtroppo certe cose capitano, sarebbe meglio di no, ma a volte sono le inevitabili conseguenze di pratiche e comportamenti che servono a tutela la collettività» (I. CUCCHI, G. BIANCONI, 2010).

Questo il quadro generale e sistemico entro cui collocare i fatti oggetto di analisi e le dinamiche, più o meno minute, che li hanno generati e accompagnati, presupposto ineliminabile per comprenderli.

5. La Situazione.

5.1. L'ossessione penitenziaria tra obbedienza e paura.

Prima di esaminare nel dettaglio le componenti che formano la situazione nella quale collocare i fatti ci sembra importante riportare il pensiero di Zimbardo secondo cui «la realtà di qualunque ruolo dipende dal sistema di supporto che lo richiede e che lo controlla, non permettendo a una realtà alternativa di intromettersi». In questo senso ogni specifica realtà situazionale e tutti i suoi componenti si sclerotizzano in un contesto autoreferenziale, si autorinforzano e ne condividono, per versi diversi, la logica.

Come chiosa Zimbardo «perché il ruolo di guardia abbia un senso, qualcuno deve avere il ruolo di detenuto» e viceversa. Si tratta di una dinamica percettiva che definisce una realtà sociale a

prescindere dalla sua materialità. La situazione che fa da cornice agli attori e alle loro azioni e ai loro comportamenti in realtà è rinforzata dalle percezioni e dalle interpretazioni che loro stessi ricevono e danno di quel contesto comportamentale. In altri termini, per usare le parole di Zimbardo, «è il significato che le persone attribuiscono a varie componenti della situazione a creare la sua realtà sociale» è come loro vedono la loro situazione, le prassi, le consuetudini, i comportamenti che genera le rappresentazioni mentali che guidano il loro comportamento in una spirale che ricorda da vicino la spirale delle profezie che si auto avverano.

Altri Autori sono giunti a parlare di *carcere immateriale* per descrivere la profondità delle percezioni personali che giungono a autodeterminare l'auto segregazione mentale (E. GALLO, V. RUGGIERO, 1989). È come se ogni ruolo, in un certo contesto agisse secondo script autoindotti. Zimbardo, nel corso del suo esperimento, ha modo di notare come «le guardie mostrano di far quadrato su un principio: non tollerano contestatori» al punto che uno dei leader del gruppo degli studenti/guardie, ad un certo momento, fa un discorso ai compagni centrato sulla necessità di fare squadra «per tenere in riga i detenuti e non tollerare atteggiamenti di ribellione» e poi successivamente, allorquando la resistenza degli studenti/detenuti inizia a farsi sentire, l'intero gruppo degli studenti/guardie si autoconsulta per concordare «sulla necessità di applicare regole più severe per controllare i detenuti e impedire ulteriori rivolte». È evidente la preoccupazione di spezzare qualunque sfida individuale in modo da annullare il rischio di emulazione da parte di altri.

La stessa dinamica viene riportata anche con riferimento ai fatti avvenuti all'interno della caserma della Polizia di Stato di Genova-Bolzaneto che accoglieva i manifestanti arrestati nel corso delle tragiche giornate del G8 del 2001 (W. CAVATOI, 2004).

Nell'esperimento di Stanford il punto di svolta violento rispetto ai detenuti da parte dei loro custodi è stata la percezione, a seguito di un moto di rivolta dei primi nei loro confronti, di una loro pericolosità da doversi necessariamente reprimere attraverso la ritorsione, e ancora la paura è uno dei fattori evocati da uno dei responsabili delle atrocità di Abu Ghraib per motivare tali azioni. Nel momento in cui i detenuti vengono percepiti pericolosi automaticamente nasce l'esigenza di reprimere attraverso un crescendo ritorsivo (P.G. ZIMBARDO, cit.).

Siamo al cospetto di uno dei tanti parallelismi con il caso astigiano. In questo caso, ma credo che la cosa possa valere per la maggior parte di questi casi, tale fenomeno viene rinforzato dalla

percezione di insufficienza delle norme a disposizione e di inadeguatezza dell'azione amministrativa rispetto al bisogno di tutela rivendicato dal personale. Il malcontento, l'insicurezza, il disagio, non infrequentemente viene cavalcato e rinforzato da una parte delle rappresentanze sindacali amplificando in tal modo il piano della percezione. Si colgono qua e là tra le righe della sentenza una serie di "regole etiche" alle quali far riferimento nell'espletamento di tale attività "pedagogica". Innanzitutto vengono picchiati i detenuti «... che lo meritavano...» così si esprime addirittura una delle due vittime, testimonianza corroborata dall'ex agente F.A. che in dibattimento dichiara essere «... ormai una prassi che quando un detenuto crea disordine all'interno di una sezione, o aggredisce personale della polizia penitenziaria, viene portato in isolamento. Quando succedono fatti un po' più gravi vengono chiamati dal capo posto sorveglianza alcuni agenti che, generalmente, sono sempre gli stessi ossia quelli che non hanno problemi ad alzare le mani...». Sul punto è anche interessante la testimonianza di P.M., un giovanissimo agente ausiliario, perché introduce alcuni elementi di questa subcultura violenta, in particolare rispetto al suo processo di socializzazione. Egli ha riferito che all'epoca, considerata la scarsa esperienza e la giovanissima età, era intimorito dai detenuti. Uno degli agenti violenti, che per motivi di corregionalità frequentava, forte della sua esperienza, gli disse «... che per fare il lavoro di agente della penitenziaria era necessario tirare fuori "la carogna" invitandolo a fare violenza verso i detenuti...». Per questo motivo «... lo aveva accompagnato in isolamento (di giorno) istigandolo a picchiare un detenuto che a sua volta aveva aggredito uno della polizia penitenziaria...». Non è dato sapere se P.M. abbia usato violenza al detenuto ma è chiaro che siamo di fronte ad un vero e proprio rito di iniziazione.

È indubbio che la relazione tra le parti è critica nella sua coatta innaturalità e che, pertanto, la gestione quotidiana può essere rappresentata come un difficile equilibrio. Rispetto ai due detenuti oggetto delle violenze è lo stesso giudice a sottolineare che «il loro vissuto è di per sé fonte di difficoltà a rapportarsi con le Autorità, si veda ad esempio il difficile rapporto dialettico dei vari detenuti con il pubblico ministero, visto come un loro accusatore e non come un soggetto deputato a far emergere una verità a loro favorevole». Gli stessi motivi che innescano l'aggressione ai danni dell'agente in sezione confermano le riflessioni dell'autorità giudiziaria. È lo stesso R.C. che li descrive: «dovevo entrare dentro una cella e ho fatto un ritardo, non ho ascoltato l'assistente. L'assistente è andato avanti ad aprire le celle. Quando è arrivato il

momento di entrare in questa cella, che gli ho chiesto "Appuntato, gentilmente mi può fare entrare?", si è girato con... mi ha detto "R., ma sempre tu che mi rompi le palle?" Niente, e io gli ho risposto..."ma che palle e palle? Mica sei mio fratello", gli ho detto... Allo stesso tempo l'assistente ha avuto a che dire anche con C.A., ed è successo che si sono attaccati l'assistente e C.A. Io sono andato lì anche solo per dividere, ma alla fine ci ho dato anche io le botte, cioè, ho alzato anche io le mani all'assistente» (Trib. pen. Asti, cit.).

In un siffatto contesto il timore di perdere il controllo della situazione e la paura personale di essere aggrediti e subire dei danni permanenti gioca un ruolo non indifferente rispetto agli atteggiamenti e ai comportamenti. Anche ad Abu Ghraib, tra le forze situazionali ritenute rilevanti per comprendere l'orrore delle pratiche ivi poste in essere, si è evidenziato l'elemento della paura dovuta al timore di essere aggrediti dai detenuti con armi di fortuna ricavate da pezzi di metallo di vetro o con le unghie. Queste considerazioni collimano con gli elementi di conoscenza che emergono dalla sentenza astigiana. Le dichiarazioni dell'agente aggredito in sezione, D.V., sono significative: «... ho notato che il C.A. si è messo davanti a me e R.C. ha fatto il giro e si è messo un metro e mezzo da me (...) all'improvviso il C.A. si è agitato in modo molto forte (...) era tipo con i pugni così, quasi per saltare dicendomi le testuali parole "guarda che io ho avuto a che fare con molte guardie in altre carceri; anche se sono giovane ho fatto molti anni di galera e già ne ho picchiato qualcuno". Ora non so se me l'ha detto per farmi paura. Mentre diceva queste cose (...) il R.C. me lo sono sentito vicino, e gli ho detto "cavolo, la lametta", perché nelle carceri la lametta è uno strumento che viene molto usata come arma dai detenuti. E quando colpiscono, colpiscono prevalentemente sul viso, in modo tale che ti rimane il segno a vita così ogni mattina quando uno si guarda allo specchio si ricorda dell'accaduto (...) quindi per noi la lametta è la pentola dell'acqua bollente. In certe situazioni per noi agenti nei reparti è il nostro incubo, è una cosa che fa riflettere molto» (Trib. pen. Asti, cit.).

L'esigenza di non farsi sfuggire il controllo della situazione, correlata alla paura che questa induce, non si ottiene solamente con la violenza fisica. Questa è uno degli elementi di un più complesso e variegato catalogo di atteggiamenti e comportamenti. A Stanford, così come in qualunque istituto di pena, l'arbitrarietà, l'irragionevolezza e l'insensatezza di alcune regole sono gli ingredienti attraverso i quali si può generare il controllo sui detenuti al

punto che uno degli studenti partecipanti a quell'esperimento ha parlato di una vera e propria *persecuzione per delle cavolate*, definizione che ricorda molto da vicino quella *tirannia delle inezie* coniata da Mathiesen per descrivere l'essenza penitenziaria (T. MATHIESEN, 1996).

Sempre in punto di controllo e soggezione uno degli episodi più gravi occorsi ad Asti ci consente di fare dei parallelismi con la letteratura esaminata. Dalla sentenza si evince che ad uno dei due detenuti viene strappato il codino di capelli che viene successivamente offerto al collega che ne ha subito l'aggressione. Anche in questo caso l'episodio è rapportabile con alcune pratiche prese in esame da Zimbardo. Rispetto ai motivi che portavano il personale a scattare le durissime fotografie scattate ad Abu Ghraib, che poi venivano esibite e scambiate quali veri e propri trofei, l'Autore ci propone fattori causali quali «lo status e il potere, la vendetta e la rappresaglia, la deindividuazione di persone indifese». Il gesto di fotografare quell'orrore, come peraltro il complesso degli abusi commessi, è utile per «sancire l'inequivocabile supremazia sociale di ogni guardia su tutti i prigionieri» compensando, attraverso il raffronto con un gruppo di cui si percepisce uno *status* ancor più basso, i sentimenti di inferiorità rispetto al proprio ruolo. Anche in questo caso è da riportare il fatto che il Dr. G. T., uno dei medici operanti presso la caserma di Genova-Bolzaneto, indicato come responsabile di violenze di varia natura nei confronti degli arrestati nel corso del G8 del 2001, collezionasse trofei quale magliette e cappellini degli stessi arrestati (W. CAVATOI, 2004).

Zimbardo conclude le sue riflessioni sulla pratica di documentare con trofei le proprie azioni legandola alla pratica della vendetta rispetto alla perdita o al ferimento dei compagni. Nel nostro caso è documentato il fatto che il codino venga strappato anche per risarcire la violenza subita da un collega al quale, non a caso, il trofeo viene offerto. L'insieme di queste pratiche genera, se non coscientemente nella sostanza, un approccio che finisce per deumanizzare le persone detenute. La letteratura sottolinea che un clima di questo genere costituisce un influente facilitatore di abusi e violenze.

5.2. Deumanizzazione.

Molti, a partire da Goffman (E. GOFFMAN, 1968) hanno descritto il processo di degradazione ed istituzionalizzazione derivante dall'incarcerazione. Credo si possa concordare sul fatto che

si tratta di un processo di deumanizzazione che ha conseguenze profonde sia in chi lo vive direttamente sia nelle persone che lo gestiscono.

Secondo Zimbardo la deumanizzazione «è come una cataratta corticale che obnubila il pensiero di un individuo, che gli fa percepire altri individui come subumani facendo sì che alcuni giungono a vedere queste altre persone come nemici che meritano di essere tormentati, torturati, annientati». Tra le testimonianze di alcuni degli studenti che rivestirono il ruolo di guardia nell'esperimento di Stanford si ritrovano le percezioni deumanizzanti dei loro colleghi che rivestivano il ruolo di detenuti. Uno, in particolare, giunse ad affermare di aver perso il contatto con la loro umanità dimenticando che erano persone. Uno dei meccanismi psicologici che consentirebbe l'attivazione del processo sarebbe *l'isolamento dell'emozione*, una sorta di relé difensivo rispetto alla necessità di affrontare emergenze di vario genere o un lavoro che richiede di invadere la privacy altrui o di avere a che fare con grandi quantità di persone. Queste ultime condizioni ricorrono costantemente nell'attuale sistema penitenziario italiano.

D'altra parte ciò che Zimbardo chiama *interessamento distaccato* è noto da molto tempo se solo si considera che Oscar Wilde, descrivendo l'atteggiamento delle persone che lo custodivano, affermò «... chi viene comandato di sorvegliare i carcerati sulle labbra porta un lucchetto e sul viso una maschera altrimenti potrebbe commuoversi, tentare di far coraggio o consolare. Ma che cosa mai ci farebbe la pietà in un covo di assassini? Quale parola di pietà lì dentro potrebbe aiutare un fratello?» (O. WILDE, 1991). Ancora Goliarda Sapienza, raccontando della sua detenzione a Rebibbia, cita e commenta un episodio di rudezza nei suoi confronti da parte di una sorvegliante «... mi è chiaro che né il suo strattone di prima, né i suoi modi bruschi sono per me. È il solo modo che qui possono tenere per difendersi e riuscire a fare il lavoro dal quale dipende il loro pane. Infatti il suo viso di santa paesana (...) non è sgradevole, anzi è pronto ad essere coinvolto dalla pietà. Come potrebbe quel viso resistere all'altrui pena se non si trincerasse dietro quei gesti duri?» (G. SAPIENZA, 2012).

Anche Browning ha sottolineato *l'incrollabile senso di distacco* manifestato dai poliziotti militari tedeschi da lui esaminati nei confronti delle decine di migliaia di ebrei da loro condotti nei campi di sterminio. Si creerebbe così un circolo perverso per cui per affrontare la quotidianità e il suo carico di emozioni negative il rischio è quello di dover deumanizzare chi si trova di fronte, ma questo faciliterebbe azioni vessatorie e distruttive nei confronti di

quelle stesse persone. Per altro verso le condizioni di vita a cui sono costretti i detenuti, la loro cattività forzata, gli spazi a loro destinati, le condizioni igieniche in cui vivono, la loro storia di marginalità, i loro costumi, quello che l'opinione pubblica pensa di loro, li rendono agli occhi dei loro custodi dei subumani. Se a questo si aggiunge la percezione che tale massa di persone sconta il rifiuto sociale per l'insicurezza che si pensa determini, e che la loro incarcerazione altro non è che la risposta neutralizzante a tale esigenza, il passo per generare un clima da stato di guerra è veramente breve. Tale clima di *belligeranza* che si respira induce una parte di operatori a sentirsi in guerra e come ci ricorda Browning «... la polarizzazione tra noi e loro, tra i compagni e il nemico, in guerra è normale».

Parlando di Abu Ghraib, Zimbardo dice che i suoi aguzzini percepivano di lavorare in un altro mondo, anzi oltre il confine del mondo. Anche nel nostro volgo comune spesso si sente affermare che il carcere è un altro mondo, nettamente separato da quello esterno. Per molti di coloro che hanno operato negli scenari estremi dei campi di detenzione irakeni era forte il senso di appartenenza ad una istituzione legittimante e la sensazione di servire una buona causa. Quello che loro facevano per questa era, dunque, il bene e se questo richiedeva di incrudelire il loro comportamento essi dovevano, potevano e volevano farlo senza che questo rilevasse rispetto al dolore dell'altro.

Fatte le debite proporzioni oggi, in Italia, lavorare in carcere può significare occuparsi di un nemico non più da trattare in vista di un reinserimento sociale costituzionalmente sancito e concretamente possibile, bensì da neutralizzare con riferimento ad una pericolosità legalmente stabilita da norme penali sull'onda di una volontà popolare largamente influenzata dalla paura sociale e dall'agenda dei media. Sentirsi, a torto o a ragione, partecipi di un tale mandato può legittimare pensieri e atteggiamenti inumani. Come pensare che si stabiliscano sentimenti di eguaglianza ed empatia quando alla percezione appena descritta si aggiunge anche quella del rischio per la stessa propria incolumità? La loro presenza risulta spesso fastidiosa per il carico di problemi che si trascinano dietro e che sviluppano durante la carcerazione. Per dirla con le parole di uno dei torturatori di Abu Ghraib «... di colpo cominci a guardare quella gente come se fosse meno umana, e cominci a fare delle cose che non ti saresti mai sognato» (P.G. ZIMBARDO, cit.). Tutto questo, a sua volta, genera un ulteriore addentellato psicologico che complica il *setting* penitenziario rinforzando negativamente gli effetti

di tali meccanismi. È stato evidenziato che la deumanizzazione genera, a sua volta, comportamenti antisociali nelle persone che ne sono state soggette chiudendo, in tal modo, un cerchio perverso fatto di sospetto, sfiducia, dileggio e violenza (R.J. KIERNAN, R.M. KAPLAN, 1979). Non è certo un caso che la maggiore reattività dei detenuti nei confronti del personale si registri nei settori più degradati degli istituti di pena che li accolgono (P. BUFFA, 2006).

5.3. La pratica del denudamento.

In tema di pratiche deumanizzanti un accenno particolare deve essere riservato a quella che prevede il denudamento che, per la sua frequenza e per i risvolti psicologici che ha, sia nei confronti di chi la pratica sia di chi la subisce, tanto contribuisce a rendere meno umano quest'ultimo agli occhi dei primi. Per inciso è una delle pratiche che si ritrovano con interessante frequenza nella letteratura esaminata. È valsa ad Abu Ghraib, così come è scolpita nei nostri ricordi dell'Olocausto e delle varie ondate di repressione politica occorse qua e là nel mondo. Zimbardo a tal proposito ha affermato che la nudità contribuisce ad esasperare la deumanizzazione spianando la strada all'abuso. Infatti «indossare abiti è una prassi intrinsecamente sociale e pertanto togliere gli abiti può avere avuto come conseguenza non intenzionale la disumanizzazione dei detenuti agli occhi di coloro che interagivano con essi». Anche ad Asti si ritrova tale pratica. Uno dei testi, T.S., dichiara «ho visto (...) due ispettori che insieme a tanta altra gente portavano questi detenuti, gridavano per farli spogliare e mano a mano li picchiavano...» e poi ancora prosegue «sono stati picchiati, sono stati fatti spogliare nudi nella sezione, dopo che sono stati picchiati li hanno buttati in cella» (Trib. pen. Asti, cit.). Il giudice quantifica la durata di tale trattamento che per R.C. risulterebbe pari a due giorni, mentre per C.A. sarebbe durato una ventina di giorni. Pur ad immaginare che si debba procedere ad una perquisizione personale al fine di accertare il possesso di armi rudimentali, le modalità riportate in sentenza non trovano conforto nelle disposizioni di legge in materia di perquisizione, che espressamente prevedono il rispetto della personalità e in nessun caso si giustifica il prolungarsi nel tempo della condizione di nudità. Rimane in piedi solamente la volontà di esasperare la deumanizzazione delle vittime facilitando, in tal modo, gli abusi successivi.

5.4. *Deindividuazione.*

Alla deumanizzazione della vittima corrisponde la deindividuazione del torturatore. I due aspetti costituiscono le due facce di una stessa medaglia, nel senso che la loro interazione consente e rinforza le pratiche di cui stiamo discutendo. Nei suoi esperimenti Zimbardo evidenziò che l'aggressività viene favorita quando le persone percepiscono che nessuno può identificarle. Secondo questo Autore «le condizioni che ci fanno sentire anonimi, quando pensiamo che nessuno ci conosca o si interessi di noi, possono favorire comportamenti antisociali...» e ancora «quando tutti i membri di un gruppo si trovano in una condizione di deindividuazione, il loro funzionamento mentale cambia: vivono in un presente esteso che allontana e rende irrilevanti il passato e il futuro. I sentimenti predominano sulla ragione, e l'azione predomina sulla riflessione (...) allora fare la guerra diventa facile (...) senza pensare alle conseguenze».

Nel caso Asti una delle criticità che l'indagine e il dibattito hanno dovuto affrontare è stata esattamente la difficoltà di individuare tutte le persone coinvolte nei comportamenti violenti ed umilianti compiuti. A parte coloro i quali erano già conosciuti per la loro abitudine a tali comportamenti o perché erano più facilmente individuabili, per il ruolo gerarchico svolto o per la posizione occupata nell'organizzazione, rispetto a tutti gli altri i testi hanno dichiarato l'impossibilità di identificarli (Trib. pen. Asti, cit.). La stessa cosa è avvenuta a Genova laddove i testimoni sono stati in grado di dettagliare vari episodi di violenza ma solo pochi dei responsabili sono stati riconosciuti (W. CAVATOI, 2004).

La questione non riguarda solamente l'anonimato delle persone. Zimbardo estende il concetto coniando il termine di *anonimato ambientale* ritenendolo, anch'esso, elemento prodromico e favorente comportamenti violenti. Riprendendo la teoria delle *finestre rotte* (J.Q. WILSON, G. KELLING, 1982), egli mette in relazione gli stati di abbandono e degrado del contesto fisico con l'innalzamento della soglia di indifferenza della comunità nei confronti di varie forme di devianza. Il disordine pubblico, in altre parole, sarebbe uno stimolo situazionale a comportamenti devianti. Nell'approfondire l'argomento si riporta una descrizione del carcere di Abu Ghraib per certi versi assimilabile a quella di una parte del nostro sistema penitenziario. Caos, sporcizia, disordine, spoglia bruttezza, una ininterrotta fiumana di persone che vi facevano ingresso a seguito degli arresti, difficilmente

distinguibili nella loro povertà umana, tutti elementi che possono generare quello stato di anonimato ambientale a cui si riferisce Zimbardo.

Rispetto agli effetti legati al sovraffollamento, di cui l'istituto di Asti non fa eccezione, è stato notato che il superamento della soglia massima di affollamento dei detenuti correlato all'insufficienza di personale a disposizione nei campi di detenzione irakeni di Abu Ghraib e di Camp Bucca contribuì a generare pessime condizioni di vita e vuoti di responsabilità nelle diverse strutture (P.G. ZIMBARDO, cit.) con tutte le conseguenze relative rispetto alla deindividuazione e alla deumanizzazione.

F.A., che all'epoca dei fatti prestava servizio presso l'istituto astigiano, nella sua testimonianza accenna ad un generale «clima di menefreghismo» (Trib. pen. Asti, cit.) e il giudice evidenzia che nel corso del processo «sono emerse numerose circostanze dalle quali è possibile desumere l'esistenza di un ambiente assai problematico all'interno del carcere, non solo relativamente ai rapporti tra il personale e i detenuti ma anche tra i dipendenti della polizia penitenziaria e gli educatori (...) nonché tra gli stessi dipendenti della (stessa) polizia». Allo stesso modo nella caserma di Genova-Bolzaneto uno dei due infermieri che hanno denunciato le violenze alle quali avevano assistito, ha dichiarato di aver «avuto la netta sensazione che nessuno comandasse o avesse responsabilità di coordinamento in quanto tutto ciò è successo nonostante la presenza di ufficiali e graduati» (W. CAVATOLI, cit.). Per altro verso l'istituto astigiano, come tutte le strutture penitenziarie italiane, patisce la carenza di risorse finanziarie e questo non consente una adeguata opera di manutenzione che giustifica il degrado della struttura. L'insieme di queste condizioni relazionali e strutturali riproducono i germi di quell'anonimato che tanta importanza ha nella genesi della deindividuazione così come ricordato da Zimbardo, che conclude le sue riflessioni affermando che «qualunque cosa, o qualunque situazione, faccia sentire anonime le persone, come se nessuno sapesse chi sono o si curasse di saperlo, riduce il loro senso di responsabilità individuale, creando così il potenziale per la cattiva azione». Egli parla di *effetto carnevale*, conseguente al vivere dietro una maschera che nasconde l'identità in un contesto di generale deresponsabilità, che dà libero corso agli istinti più aggressivi e violenti normalmente imbrigliati.

Le testimonianze ci aiutano a capire. Tutte sono univoche nel descrivere il pesante degrado del reparto di isolamento ove sono avvenuti i fatti oggetto di esame. Dopo l'aggressione nei confronti

dell'assistente in sezione, i due detenuti vengono allocati in due celle distinte situate all'interno del reparto isolamento senza vetri alle finestre, prive anche dei lavandini, dei materassi oltre che di tavolini, sgabelli e, pare, per qualche periodo anche della branda, almeno per il R.C. Nessuno dei testi nega le condizioni di degrado ma, con riferimento alle funzioni di queste celle, cosiddette "lisce", si riscontrano sfumature diverse. L'ispettore P.M. nega la particolarità di dette celle, ovvero che le loro condizioni strutturali e di arredo avessero una funzione punitiva, ma sostiene che fossero piuttosto il risultato di atti vandalici ripetuti e della lentezza di ripristino «... io non parlerei di celle inagibili ma ... si verifica appunto, che ne so, il detenuto va in escandescenze, rompe il vetro della finestra, oppure rompe i sanitari, quindi il lavandino, il water e (non)⁵ si riesce subito a sostituirli perché magari non c'era la possibilità e quindi sicuramente in quel periodo ci saranno state delle celle, magari, in queste condizioni...» (Trib. pen. Asti, cit.). Del perché proprio in quelle celle siano stati allocati i due detenuti egli predilige una tesi, diciamo così, contingente e legata alla disponibilità di quel momento «... quando c'è l'esigenza di sistemare un detenuto in isolamento si cerca di sistemarlo nella cella ... migliore, quella che magari non presenta delle disfunzioni, dipende dal periodo, perché a volte l'isolamento si può dire che è quasi vuoto e invece qualche volta si può dire che è pieno, quindi quando proprio non si ha la possibilità il detenuto si sistema un po' dove si può...». Proseguendo la sua testimonianza il teste ammette tuttavia che alcune parti delle celle sono state modificate nel tempo per prevenire gli atti vandalici, ad esempio con la sostituzione dei water con le turche, ammettendone, in questo modo, una certa loro funzione contenitiva. Un altro dei testi, il F.A., a suo tempo in servizio presso quell'istituto, a differenza dell'ispettore P.M., corrobora invece la tesi della funzione punitiva di alcune celle «... vi sono due celle, all'interno dell'isolamento che vengono utilizzate per punire i detenuti. Una è la numero sei del lato A, ovvero quella che viene utilizzata d'estate in quanto al posto dei vetri ha due lastre di ferro con alcuni buchi. In detta cella vi è solo il letto, una turca senza acqua, ovvero quando un detenuto ne fa uso deve poi chiedere un secchio per sciacquare, cosa che non viene fatta subito ... (l'altra è) quella invernale, in quanto non ha né vetri né termosifoni e in detta cella il detenuto viene lasciato d'inverno in slip, maglietta a maniche corte e una coperta. Tali celle vengono

⁵ In sentenza la negazione è omessa per un evidente refuso.

dichiarate dall'amministrazione inagibili, ma ciò non corrisponde al vero in quanto in dette celle sono stati ristretti B., R., A. e altri...». Anche questo teste conferma che «... queste celle, dichiarate inagibili, le hanno rifatte, sistemate alla meglio, in modo che quando capitavano questi soggetti che distruggevano la cella ... venivano messi là in modo che comunque sia non potevano fare danni...» (Trib. Pen. Asti, cit.). Inutile dire che le testimonianze dei vari detenuti sentiti virano decisamente verso quest'ultima versione.

Pare a questo punto plausibile affermare che il degrado, già di per sé favorente quel clima di anonimato sul qual si fonda il doppio processo di deumanizzazione e di deindividuazione, venga strumentalmente utilizzato per acquisire tali caratteri a scopo "disciplinare".

5.5. *L'assenza del controllo e la normalizzazione dell'abuso.*

La lettura della sentenza e il raffronto con la letteratura evidenziano altri elementi caratteristici e ulteriori parallelismi. Ad Abu Ghraib gli abusi più pesanti sono avvenuti durante i turni notturni «quando le guardie avevano la sensazione che le autorità li avrebbero notati di meno, e quindi si sentivano libere dalle restrizioni più elementari». Ad Asti le violenze peggiori sono avvenute nel fine settimana e in orari caratterizzati da una minore presenza di operatori. D'altra parte nessuno ha inteso intromettersi troppo se non preferire addirittura tenersi ben lontano dalla sezione e questa assenza di controllo certo non ha facilitato il contrasto alle violenze e agli abusi. La testimonianza dell'infermiere M.P. relativa ai fatti di Genova-Bolzaneto segna, anche in questo caso, un interessante parallelismo. Secondo l'infermiere «gli ufficiali sono sempre stati al corrente di quanto succedeva anche se si tenevano ai margini (...), la loro assenza è stata, di per sé, una responsabilità (loro stazionavano prevalentemente al di fuori del sito)» (W. CAVATOI, cit.).

Questo atteggiamento, caratterizzato da una consapevole distrazione, rinforza il meccanismo abusante e violento. Non è infatti necessario incoraggiare il personale a comportamenti sadici ed aggressivi, è sufficiente una *norma generale di permissività* per diffondere la percezione che si possa fare tutto ciò che si ritiene. Assistere o essere a conoscenza di abusi senza che questo comporti conseguenze di nessuna natura, dallo sdegno alle azioni disciplinari o penali, determina la sensazione che questo non importi a

nessuno e si instaura quella che Zimbardo chiama *una nuova norma sociale di accettabilità dell'abuso* che alza la soglia di condanna per ciò a cui si assiste. Il fatto che gli abusi siano sotto gli occhi di molte persone ma che nessuna di queste prenda una posizione, limitandosi ad assistere se non addirittura ammiccare, costituisce il contesto facilitante delle azioni stesse. L'instaurarsi della percezione di permissivismo e di non contrasto aumenta il rischio e l'intensità dei comportamenti di abuso. Quando nessuno contesta quelle che Zimbardo definisce *nuove norme emergenti* si rende accettabile ed ammissibile un comportamento prima inconcepibile. M.P., con riferimento al personale operante all'interno della caserma di Genova-Bolzaneto, afferma «posso immaginare che abbiano creduto di essere impunibili (...) potevano contare sull'auto-assoluzione, sulla copertura corporativa. Nel momento in cui tutto è iniziato, si sono contagiati e rassicurati l'un l'altro; gli sguardi, i sorrisi o anche soltanto un mancato rimprovero, avrebbe dato agli agenti violenti un messaggio chiaro di solidarietà e protezione» (W. CAVATOLI, cit.).

Come abbiamo già notato, nel caso astigiano, uno dei testi ha citato una sua personale percezione di generale "menefreghismo" e il giudice parla di una altrettanto diffusa e trasversale conflittualità. L'insieme di questi elementi integrano quelle condizioni che possono innescare la percezione di permissivismo di cui sopra.

Questo tema è stato trattato anche dalla Arendt. Molte delle azioni commesse dai tedeschi contro il popolo ebraico nei vari Paesi occupati o sotto l'influenza nazista sono avvenute nella quasi perfetta indifferenza sociale e politica a causa del comprensibile timore di dover patire le conseguenze di una eventuale resistenza. L'unico caso diverso che la Arendt cita è quello della Danimarca che, seppur piccola ed indifesa, si oppose sin da subito alle pressioni tedesche tese a differenziare la condizione degli ebrei rispetto agli cittadini danesi. Se altri Paesi, altrettanto sfavorevoli alla politica antisemita tedesca, preferirono strategie sabotatorie e doppiogiochiste, salvando i loro ebrei con ingegnosi stratagemmi senza tuttavia mai contestare ufficialmente la politica tedesca, la Danimarca prese apertamente posizione con effetti che paiono assolutamente interessanti dal nostro punto di vista. Nonostante le pressioni e l'invio di agguerriti emissari, grazie a tale atteggiamento fermo e persistente, e qui sta la riprova *a contrario* di quanto si sta affermando, questi ultimi cambiarono mentalità e giunsero a non riuscire più a vedere come "ovvio" lo sterminio degli ebrei scatenando l'ira dei loro capi a Berlino. Se vogliamo questa è la riprova che prendere una posizione netta e

chiara aiuta a cambiare uno stato di cose anche se ben radicato (H. ARENDT, 2001).

5.6. *Noia e frustrazione.*

Può apparire terribile ed insensato ma le osservazioni espletate a Stanford e le testimonianze raccolte in occasione del processo per i fatti di Abu Ghraib, suggeriscono che anche la noia che caratterizza alcuni turni di servizio può diventare una potente motivazione per dare corpo ad azioni "eccitanti". Questa è una delle ipotesi approfondite dal giudice di Asti. Uno dei due aggrediti, infatti, afferma di ricordare che molte guardie andavano a picchiarlo «chi voleva venire veniva». Il secondo, da parte sua, ricorda che gli aggressori «venivano... dipende, quando avevano voglia di sfogarsi venivano, entravano e si sfogavano, e mi picchiavano... due, tre volte al giorno, la notte, dipende (...) così si divertivano». Uno degli agenti in servizio conferma il fatto che personale in servizio presso altri reparti si recò in isolamento al fine di picchiare i due detenuti in questione e *de relato* riporta presunte confidenze di altro personale che si sarebbe trovato di fronte a colleghi «che sono venuti a bussare alla porta (che hanno chiesto di) entrare per picchiare». Vi è poi l'episodio riportato dall'agente ausiliario P.M. che riferisce che uno degli imputati «lo aveva accompagnato in isolamento di giorno istigandolo a picchiare un detenuto che a sua volta aveva aggredito uno della polizia penitenziaria» e che questo era avvenuto senza problemi di sorta pur in presenza di disposizioni che vietavano accessi impropri nei reparti di non pertinenza. Sulla base di queste testimonianze il giudice conclude che è capitato, in questa come in altre situazioni, che il personale si recasse in isolamento, pur non prestandovi servizio, per vendicarsi con i detenuti colpevoli di atteggiamenti o comportamenti aggressivi nei loro confronti.

In realtà tale conclusione dovrebbe essere integrata e tener conto di un'altra testimonianza che apre un nuovo scenario circa le motivazioni che sottostanno a tali comportamenti. B.G., già detenuto ad Asti, a suo tempo e a suo dire collocato per alcuni mesi nel reparto isolamento ha riferito di essere stato sottoposto ad un trattamento consistente nel «prendere dei calci e pugni dalla mattina alla sera, chi montava si divertiva, era forse un gioco da parte loro» e di non aver mai compreso il perché in ragione del fatto che non aveva mai avuto un alterco con nessuno in quell'isti-

tuto (Trib. pen. Asti, cit.). Se così fosse ad una ipotetica causale ritorsiva occorrerebbe aggiungerne una "ludica", coerente con le citate risultanze di Zimbardo.

5.7. La responsabilità tra forze centripete e difese formali.

Le testimonianze e lo stesso giudice delineano un sistema di forte e diffusa deresponsabilizzazione alla base e, per contro, indirizzano la loro attenzione verso i vertici della struttura. I detenuti hanno maggiore facilità ad individuare nei graduati e nel comandante i responsabili del sistema di violenza grazie al loro ruolo e alle insegne che riportavano sulla divisa che, differenziandoli dalla massa, li esponevano maggiormente. Gli agenti, ad eccezione di quelli più noti ed avvezzi alle pratiche violente, sfuggono all'identificazione.

Se è comprensibile nei detenuti, che riferiscono ricordi traumatici lontani nel tempo, meno comprensibile è il giudice che non prende atto del fatto che alcune testimonianze indicano presenti e attivi alle violenze alcuni graduati ben in grado di dare disposizioni atte a farle terminare oltre che, in qualità di ufficiali di polizia giudiziaria, obbligati a riferire non solo al direttore dell'istituto ma al pubblico ministero. Altri graduati, con le stesse funzioni, non risultano presenti ai fatti ma comunque a conoscenza al punto da far porre fine ad alcune delle condotte più gravi, senza, tuttavia, procedere nel senso su descritto. Questo denota che la conoscenza era molto più diffusa e che nessuno, pur potendolo o addirittura dovendolo fare, ha riferito formalmente e nelle forme corrette.

Quel clima di deresponsabilizzazione che, nella percezione comune del gruppo, genera la sensazione di autoimmunità e consente l'espressione di una aggressività, viceversa contenuta nei limiti della moralità comune, filtra anche sul piano della ricerca dei colpevoli. Percepriamo una tendenza centripeta a dislocare la responsabilità. Salvo i casi più evidenti, si individua nel vertice la responsabilità oggettiva se non, addirittura, soggettiva dei fatti senza considerare i vari coinvolgimenti, azioni od omissioni posti in essere dai vari livelli intermedi. In questo il caso astigiano non fa altro che seguire una lunga tradizione. Consapevoli di tale meccanismo i vertici si difendono adottando strategie di coinvolgimento e, successivamente, di difesa improntate all'ancoraggio ad un formalismo oggettivante. D'altra parte qualunque azione che si

fondasse esclusivamente su dati raccolti informalmente sarebbe destinata a fallire esponendo, con grande probabilità, il denunciante a ritorsioni legali ed informali. Peraltro il direttore ha sottolineato che in altre circostanze, a fronte di elementi formali, l'azione nei confronti dei responsabili è scattata senza indugio, a riprova della necessità di un supporto formale e corale per l'esercizio effettivo delle funzioni censorie del caso (Trib. pen. Asti, cit.). Sull'atteggiamento dei vertici si è concentrata l'attenzione dell'autorità giudiziaria e il biasimo degli osservatori più critici. Se è vero che tale strategia, di fatto, non ostacola anzi, nella percezione dei più rinforza, la sensazione di legittimazione ed impunità dei responsabili, credo che nei giudizi critici espressi non si sia tenuto sufficientemente conto della dinamica centripeta appena descritta così come del fatto che tutti, in quel contesto hanno mantenuto un atteggiamento "anestetizzato" di fronte all'evento cercando di non coinvolgersi con atti da cui si potesse desumere la conoscenza delle violenze e l'inerzia di fronte alle stesse.

È un comportamento rilevabile anche nel caso di Stefano Cucchi al punto che Ilaria Cucchi cita il timore delle conseguenze quale ostacolo all'approfondimento e all'approccio empatico alle situazioni critiche (I. CUCCHI, G. BIANCONI, cit.).

Credo anche che le azioni poste in essere nell'immediatezza dei fatti, ovvero le disposizioni impartite, la riunione con il personale, la richiesta di allontanamento, stiano a testimoniare la volontà di prevenire la reazione violenta nei confronti dei due detenuti all'interno dello spazio di manovra effettivo di quella specifica situazione.

5.8. Una comunità chiusa e autoreferenziale.

Un particolare non secondario è costituito dal fatto che tutti i responsabili delle violenze risultavano risiedere nella caserma dell'istituto. Non godevano pertanto della possibilità di vivere quotidianamente i propri legami famigliari e non uscivano dal cerchio della prigione in maniera significativa non potendo, così, praticare confronti e scambi significativi con persone esterne. Sono interessanti, a questo proposito, le considerazioni che fa Zimbardo con riferimento alla polizia militare in servizio ad Abu Ghraib, costretta a vivere sostanzialmente reclusa all'interno della struttura. Egli rileva che, in questo modo, il gruppo dei pari è diventato il gruppo di riferimento per ognuno dei componenti, ed è, giocoforza, destinato a esercitare una grossa influenza nei loro

confronti. Zimbardo sottolinea l'effetto *situazione totale* che in tal modo si venne a creare e mutua i concetti ed il senso degli studi di Lifton, che per primo analizzò tale effetto con riferimento alle pratiche di controllo mentale in uso nelle sette religiose e nei campi di prigionia nordcoreani. Il confronto continuo ed esclusivo con una logica subculturale propria di una comunità chiusa ha buona possibilità di sclerotizzare il pensiero divergente sino al punto da far apparire normali le dinamiche di quell'agglomerato sociale.

Per altri versi la Sclavi aveva tradotto questo fenomeno affermando che in carcere non assistiamo alla contrapposizione tra due culture, quella criminale e quella dello Stato, ma solo alla formazione di una subcultura fortemente deviante (M. SCLAVI, 1993). Significativa, *a contrario*, è la situazione del diciannovenne agente ausiliario P.M. che, dopo aver assistito al primo pestaggio davanti all'ufficio del comandante, ne rimane così scosso da rifugiarsi nella propria camera in caserma e chiama a casa parlando di quanto ha visto con il proprio padre il quale riferisce che suo figlio piangeva ed era in stato di shock (Trib. pen. Asti, cit.). Il fatto di essere da pochi mesi in servizio, peraltro esterno alle sezioni detentive, e la possibilità di far riferimento alla propria famiglia e non solo al gruppo dei pari, in questo caso, è stato determinante per confrontarsi su quanto avveniva in istituto, per poter prendere le distanze, per trovare il coraggio di testimoniare potendo contare sul supporto in particolare del padre che lo segue nei vari interrogatori. Non a caso, nel corso dell'esperimento di Stanford, Zimbardo annotava tra i suoi appunti di come fosse «sorpreso che le guardie in generale assumessero a tal punto il loro ruolo dopo essere state capaci di andare a casa ogni giorno o ogni notte» anche perché gli stessi studenti che interpretavano il ruolo delle guardie e che, nel farlo, ponevano in essere comportamenti particolarmente duri, raccontavano nei *debriefing* periodici con i supervisori di come fosse «sempre più difficile descrivere la realtà della situazione» in famiglia. Avere un punto di riferimento esterno e terzo aiuta a contrastare i sentimenti di omologazione e di appartenenza per timore di una reazione escludente da parte dei pari.

5.9. *L'impotenza appresa.*

Nell'ambito delle forze situazionali dobbiamo ancora accennare ad un particolare di non lieve momento ovvero l'atteggiamento e il comportamento dei restanti detenuti che, di fronte

all'episodio descritto non prendono alcuna posizione. Sanno ma non attivano canali di comunicazione e denuncia con l'esterno, anzi, giustificano certi metodi a fronte di comportamenti aggressivi contro il personale giudicati negativamente, salvo lamentarsi quando i modi e i tempi della ritorsione eccedono una misura ritenuta culturalmente giusta.

Uno dei due detenuti oggetto delle violenze giunge ad affermare che «... la prima volta che mi hanno picchiato, va beh, pensavo che ci stava pure, no? Però sono arrivato a un punto che mi picchiavano tutti i giorni...». Analoghe considerazioni vengono rappresentate da un altro detenuto, allocato anch'esso in isolamento nel periodo in cui si sono svolti i fatti, ad un ispettore in questi termini: «io da detenuto capisco se qualcuno di noi fa qualcosa nell'immediatezza ci picchiate, e fin qui lo accetto, però a distanza di giorni non va bene». T.S., detenuto nel reparto di isolamento all'epoca dei fatti, riferisce che all'ennesima aggressione i detenuti del reparto si sono lamentati «perché neanche si poteva riposare più» (Trib. pen. Asti, cit.). È sempre T.S. che, in una circostanza, riferisce informalmente all'ispettore P.M. quello che sta avvenendo in isolamento al fine di porre fine a tale situazione incresciosa, pur accettandone la logica punitiva, ma al di là di questi puntiformi episodi nessuno denuncia i fatti, anche solo in forma anonima, alla Procura della Repubblica o alla stampa.

Sentiti successivamente dalla polizia giudiziaria, le stesse vittime negano i fatti o vengono colti da crisi di pianto nervoso. Per capire tali atteggiamenti forse occorre fare riferimento ad una delle categorie che Zimbardo cita nel suo lavoro, quella dell'*impotenza appresa* mutuata da Seligman. Secondo questo Autore la perdita dell'identità personale, il controllo continuo ed arbitrario, la perdita della privacy e del sonno, le punizioni ricorrenti, arbitrarie e non correlate ad azioni, generano una sindrome di rassegnazione passiva, dipendenza e depressione (M.E.P. SELIGMAN, 1975). D'altra parte è conosciuto il fenomeno per il quale i detenuti, di fronte alle azioni promosse o subite dai loro compagni, si ritraggono concentrandosi sulla propria singola condizione al fine di sfruttare qualunque appiglio per migliorarla. Zimbardo riporta il fatto che nel corso del suo esperimento notò che «nella mente dei detenuti agiva una forza potente, capace di annientare l'azione collettiva contro l'oppressione. Avevano cominciato a concentrarsi su se stessi per riflettere egoisticamente su cosa dovessero fare come singoli individui per sopravvivere».

Inoltre non è da sottacersi un tratto della subcultura carceraria che traspare anche dalle varie testimonianze prese in conside-

razione in dibattito. Se le stesse vittime riconoscono e giustificano una punizione, anche di questo genere, nel caso in cui qualcuno dei ristretti compia atti aggressivi, quale quello prodromico a tutta la vicenda, è altresì vero che tra i detenuti la constatazione che nei suoi confronti si pongano in essere ritorsioni deterrenti può tranquillizzarli considerato che, probabilmente, vivono con ansia la presenza tra loro di persone difficili e potenzialmente pericolose. Sofri, da parte sua, sottolinea l'annichilimento della miserabonda massa dei detenuti di oggi, l'individualismo spinto e la debolezza delle aggregazioni culturali dovuta all'attuale struttura della popolazione detenuta italiana, composta prevalentemente da stranieri, tossicodipendenti, malati di mente e caratterizzata da un forte *turn over* (A. SOFRI, 1997).

**5.10. Derensposabilizzazione,
disimpegno morale e professionale:
il cerchio si chiude.**

Gli elementi sin qui presi in esame testimoniano di un contesto intaccato da un certo grado di disimpegno morale e professionale che induce sentimenti di impotenza e disagio anche negli operatori più motivati e corretti. Significativa è la testimonianza di uno dei torturatori di Abu Ghraib nella quale Zimbardo coglie la sensazione di debolezza dovuta al fatto di non poter cambiare quel contesto, pur avendone la responsabilità formale, a causa del fatto che «nessuno mi dava retta» e «nessuno lavorava con me».

La possibilità di evitare le proprie responsabilità diffondendole agli altri conduce alla percezione di una assenza di responsabilità (P.G. ZIMBARDO, cit.) secondo il principio per cui *laddove tutti sono responsabili nessuno è responsabile*. Si genera così quel disimpegno morale studiato da Bandura (A. BANDURA, B. UNDERWOOD, M.E. FROMSON, 1975). Secondo questo Autore il comportamento morale di ognuno di noi è stabilito dagli standard morali culturalmente veicolati nella socializzazione. Il meccanismo di autoregolazione intercorrente tra tali standard e il nostro comportamento non è fisso e statico ma varia selettivamente in ragione della situazione e del momento. Bandura individua quattro meccanismi cognitivi che, se attivati, ci consentono di disimpegnarci rispetto ai predetti standard adottandone altri di minore intensità. Il primo di tali meccanismi è la *ridefinizione del nostro comportamento immorale in termini di onorabilità*. Si tratta di creare giustificazioni morali alla nostra azione adottando imperativi morali che nobilitano la vio-

lenza; creare confronti vantaggiosi che comparano il nostro comportamento con quello malvagio dei nostri nemici al fine di ottenere un saldo morale vantaggioso. Nel caso astigiano la ritorsione viene "nobilizzata" dalla necessità di non consentire ai detenuti di porre in essere comportamenti che pongono in pericolo l'equilibrio interno e dall'obbligo "morale" di pareggiare i conti. Le celle d'isolamento che vengono utilizzate sono definite camere singole e la forza è sempre legittima. Non è certo un caso che, come ci ricorda Zimbardo, Rumsfeld, trattando la questione Abu Ghraib non accettasse il termine tortura, più opportunamente depurato e ricomposto nei termini di abuso. Anche in Italia il dibattito sulla tortura vede tra i maggiori ostacoli proprio la terminologia da utilizzare.

Il *secondo* meccanismo cognitivo è quello che deriva dalla *deresponsabilizzazione* citata in precedenza. Diffondendo, attraverso la constatazione di essere parte di un gruppo più vasto, e dislocando la responsabilità, con riferimento al fatto di aver eseguito degli ordini o anche solo delle prassi, si riesce a minimizzare il rapporto tra le nostre azioni e i loro effetti dannosi. Ad Asti le aggressioni sono state perpetrate da circa il dieci per cento dell'intero reparto e molta altra parte del restante personale ne era a conoscenza o poteva immaginarlo, il che non li esime da una responsabilità quantomeno morale e rinforza nei colpevoli la sensazione di essere legittimati. La stessa cosa è avvenuta nel corso del G8 a Genova e, anche in quel caso, sono state fatte le stesse considerazioni (W. CAVATOL, cit.).

Il *terzo* meccanismo evidenziato da Bandura si ricollega agli *effetti dannosi prodotti che se ignorati, minimizzati o trascurati, non riattiveranno gli standard morali ordinari*. In questo senso ad Asti paiono significative le considerazioni, tra l'ironico e il compiaciuto, che due degli aggressori fanno rispetto al tentativo di suicidio di uno dei due detenuti e del rammarico che l'altro "se la gode" (Trib. pen. Asti, cit.) intendendo, molto probabilmente, il fatto che viva una condizione non sufficientemente disagiata.

Il *quarto* ed ultimo meccanismo si rifà direttamente alla *deumanizzazione della vittima*. La nostra percezione nei suoi confronti può essere ridefinita attraverso considerazioni circa la meritevolezza delle punizioni a lei inflitte addossandole, in tal modo, la colpa delle conseguenze. Abbiamo visto come la costruzione socio-politica di un nemico che, per la minaccia che costituisce, viene penalizzato attraverso misure penitenziarie, sommata al flusso continuo, alla difficoltà di riconoscimento linguistico e culturale e alle condizioni di vita pessime all'interno delle strutture

detentive, genera considerazioni di sub-umanità e di diversa considerazione rispetto ai bisogni di queste persone.

6. Le Persone.

Coerentemente con il modello teorico – analitico mutuato da Zimbardo passiamo ora ad analizzare le riflessioni e gli atteggiamenti di alcuni dei protagonisti, almeno da come risultano dagli atti a disposizione. È questo il livello delle persone che hanno vissuto la situazione che ha fatto da contorno agli episodi che stiamo esaminando, a sua volta contestualizzata in un sistema di riferimento sociale, culturale, politico ed economico, ben più ampio e complesso.

6.1. *Il direttore.*

Subito dopo l'aggressione a carico dell'assistente di polizia penitenziaria da parte dei due detenuti, successivamente brutalizzati, il direttore percepisce un livello di tensione che valuta superiore alla norma. Nel corso della sua audizione in sede dibattimentale si evidenziano una serie di azioni che egli pone in essere nell'immediatezza del fatto, che possiamo assumere come scatenanti delle successive violenze. Dalle sue parole si intravede una chiara strategia finalizzata a prevenire quello che teme, ovvero una ritorsione nei confronti dei due detenuti. La sua sensazione di pericolo deriva anche dall'ascolto dei compagni di detenzione dei due che biasimano il loro comportamento. Conosce le dinamiche del carcere, ovvero tutti quei meccanismi relazionali e comportamentali che abbiamo esplorato trattando della dimensione situazionale. Per questo decide di presidiare lo scenario dello scontro recandosi sul luogo dei fatti. Si preoccupa di attivare immediatamente quanto la legge gli consente per sanzionare e stigmatizzare l'aggressione primaria. È chiara la sua preoccupazione di dare un segno evidente di fermezza in modo da non lasciare spazio ad una nefasta percezione di lassismo ed impunità che potrebbe innescare ritorsioni incontrollate ed illegittime. Per tale motivo ratifica la conduzione cautelare in isolamento, trasmette gli atti alla Procura della Repubblica, riunisce il consiglio di disciplina che da un lato sanziona con il massimo previsto la condotta dei due detenuti e dall'altro propone al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria l'adozione della sorveglianza particolare

nei loro confronti. Redige con il Comandante di reparto una disposizione per il personale con la quale rammenta i doveri deontologici di tutti e fa divieto, a chiunque non ne abbia necessità di servizio, di recarsi nel reparto isolamento. In quella stessa giornata raduna quanto più personale possibile, sfruttando l'accavallarsi dei turni che montano e smontano, per «esplicitare meglio il contenuto di quella disposizione... fare una chiacchierata con il personale, spiegare che sarebbero stati adottati tutti i provvedimenti necessari, previsti... dal regolamento penitenziario per sanzionare, nelle modalità di legge, l'episodio...» (Trib. pen. Asti, cit.). Non basta, chiede formalmente e sollecita telefonicamente al Provveditorato regionale il trasferimento dei due aggressori.

Il livello regionale, pur potendo adottare il provvedimento, decide di inoltrare la richiesta direttamente al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Questo, trattandosi di questione locale, non dà corso alla richiesta bloccando in tal modo i due detenuti in un contesto che desta la viva preoccupazione del direttore circa la tenuta emotiva e reattiva del personale. In sostanza il direttore cerca di placare qualunque desiderio di vendetta e ritorsione che, evidentemente, percepisce dal punto di vista della propria esperienza ma, in questo, viene lasciato solo. Nel corso della riunione con il direttore uno degli agenti presenti abbandona la stanza sbattendo la porta inveendo sul fatto che non ne può più di venire in servizio e rischiare di prendere botte.

C'è tensione e paura, una miscela esplosiva, e il direttore cerca di opporvi la ragione giuridica. Dalle carte processuali si evince che almeno due persone, nei giorni successivi, gli avrebbero informalmente rappresentato preoccupazioni per quanto sta avvenendo o è avvenuto all'interno del reparto di isolamento. I due testi riportano la stessa risposta ricevuta ovvero il fatto di avere, da subito, disposto il divieto di accesso di estranei all'interno del reparto.

6.2. Il comandante del reparto.

Un altro operatore sul quale si è concentrata l'attenzione del pubblico ministero e del giudice nel corso del dibattimento è il comandante del reparto di polizia penitenziaria. Egli ammette che i due detenuti gli sono stati portati al cospetto subito dopo l'aggressione ai danni del personale e prima di essere trasferiti definitivamente in isolamento. È interessante analizzare il suo comportamento in quel frangente. Innanzitutto afferma «... sono rimasto

chiuso in ufficio e ho dato solo disposizioni per l'isolamento...» e dichiara che in quel frangente, almeno al suo cospetto, non si sono verificati momenti di tensione.

Uno dei due detenuti aggrediti, il C.A., conferma che in prosimità dell'ufficio del comandante le prime violenze, subite nel trasferimento dalla sezione di appartenenza verso quella di isolamento, si sono bloccate. «... Quando sono sceso, come sono andato per scendere le scale, mi sono partiti una ventina di agenti, chi da una parte, chi dall'altra... calci e pugni. Sono caduto dalle scale, sono arrivato sotto. Sotto si sono bloccati... poi sono entrato nell'ufficio del comandante...». A questo punto il teste descrive il colloquio intercorso ed è molto interessante l'atteggiamento che pone in essere il comandante. Il C.A. continua la sua deposizione «... ha voluto sapere (il comandante) la situazione, perché era successo. Gli ho detto "guardi, è successo così e così". Lui ha detto "guardi, io la devo mettere in isolamento". Gli ho detto "e va beh, mi metta in isolamento, però mi faccia pagare la punizione, ma civilmente. Non è giusto che mi alzano le mani. Chi sono che mi devono alzare le mani?". "Ah, io non ho visto niente, io non so niente, se le hanno alzato le mani non lo so...».

Quello che succede subito dopo ce lo racconta un altro teste, un agente ausiliario che si trovava davanti all'ufficio del Comandante per chiedere un permesso. Egli vede molti agenti presenti e il detenuto uscire dall'ufficio per essere sottoposto ad una fulminea gragnuola di schiaffi e calci al punto da farlo barcollare e specifica che «... le violenze si sono fermate perché dalla porta dell'ufficio è uscito (il comandante) rosso in faccia ed ha guardato gli agenti con riprovazione...». Per altro verso occorre ricordare che è lui che redige la disposizione di grande sorveglianza, successivamente controfirmata dal direttore⁶ alla quale è stata data grande importanza processuale con riferimento alla sua natura e funzioni. Il giudice si dilunga su tali aspetti, giungendo alla conclusione,

⁶Se ne riporta di seguito il testo desunto dalla sentenza: "Disposizione di servizio. Oggetto: detenuti C. A. e R. C., ristretti al piano rialzato A/B in regime di isolamento disciplinare. Vista l'aggressione messa in atto dai due detenuti ai danni dell'agente scelto D. S. V.; essendo il fatto talmente grave che si procede d'ufficio con l'inoltro alla Procura della Repubblica di Asti della notizia di reato e quindi essendoci una indagine in corso, con seguenti interrogatori, si dispone una grande sorveglianza dei due detenuti indicati in oggetto ed inoltre si sensibilizza tutto il personale della polizia penitenziaria che presta il servizio in questa struttura e che nei giorni a seguire, per dovere d'ufficio, avrà contatto con i due detenuti ad una scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia di salvaguardia dell'incolumità personale dei detenuti e al senso di responsabilità che contraddistingue il corpo di polizia penitenziaria".

francamente e con tutto il rispetto irreali, che non se ne vede altra ragione «... se non quella di “suggerire” agli agenti di non lasciare segni sui corpi dei detenuti e di evitare così che tali segni possano destare sospetto nei pubblici ministeri od in coloro che avrebbero poi ascoltato le dichiarazioni dei detenuti...». A questo convincimento egli giunge dopo l'intenso interrogatorio dibattimentale subito dal comandante da parte del pubblico ministero.

Il referto stenografico riportato in sentenza ci consegna un confronto drammatico nel corso del quale il primo cerca di spiegare che in caso di isolamento di un detenuto l'adozione di un tale provvedimento «... è una prassi consolidata... anche per evitare gesti inconsulti da parte dei detenuti...». Il pubblico ministero, non convinto della risposta, che obiettivamente non spiega adeguatamente i richiami al procedimento penale a seguito dell'aggressione al personale e al senso di responsabilità di quest'ultimo, sposta il piano dell'attenzione dai detenuti al contesto chiedendo che senso ha avuto adottare tale provvedimento «... se la situazione si era calmata...» lasciando intendere di essere convinto che tale disposizione avesse l'obiettivo di evitare ritorsioni. A questo punto il comandante, probabilmente per non essere portato nel campo scivoloso della gestione delle tensioni di quel momento, si irrigidisce confermando la tesi della tutela dell'incolumità, alla quale aggiunge la necessità di evitare che i detenuti «... si mettono d'accordo per certe dichiarazioni che poi dovranno essere fatte...». Nonostante tutti i tentativi del pubblico ministero di mettere in crisi la tesi del comandante quest'ultimo la ribadisce e la sua testimonianza viene giudicata imbarazzante e poco credibile. Con il senno del poi possiamo pensare che il pubblico ministero avesse visto lungo, ipotizzando un intendimento cautelare rispetto alle prevedibili ritorsioni che, già subito dopo i primi momenti della vicenda, si intravedevano. Ce lo conferma, indirettamente, la testimonianza dell'ispettore B.L. che sul punto delle ragioni del provvedimento dichiara «... sull'aggressione fatta ad un agente da due detenuti disappunto da parte del personale ce n'era per cui si doveva tenere un bello scrupolo e fare il nostro dovere, stare al di là di tutte le situazioni...». Le parole dell'ispettore e le domande del pubblico ministero orientano correttamente le motivazioni del provvedimento e questo, tra l'altro, è coerente con le affermazioni del direttore che, a fronte delle segnalazioni che gli vengono fatte, richiama costantemente il contenuto del provvedimento quale baluardo a difesa di eventuali abusi. Di fronte alla possibilità di ammetterlo, il comandante ha preferito adottare una strategia elusiva credo per due motivi precisi. Il primo lo prospetta il giudice

nelle sue conclusioni con riferimento alla difficoltà di trovare fonti di prova diverse dalle testimonianze dei detenuti. In quella sede egli evidenzia che «la maggior parte dei testi appartenenti alla polizia penitenziaria avevano ed hanno l'interesse "in proprio" all'assoluzione degli imputati (...) una eventuale risposta positiva alle domande rivolte dal pubblico ministero o dalle parti civili sulla responsabilità penale degli imputati avrebbe senz'altro comportato, ai sensi dell'articolo 63 del codice di procedura penale, l'interruzione dell'esame per l'emersione di indizi di reità anche a loro carico». Il giudice ingloba tra queste persone anche il direttore e il comandante e questo forse fa comprendere il loro comportamento processuale.

Il secondo motivo è più complesso ed interiore. Ne fa menzione l'ispettore P.M. citando la diffidenza e l'ostracismo nei suoi confronti da parte di alcuni colleghi per il fatto di aver contribuito all'arresto di un poliziotto disonesto. Ne fa altresì riferimento il testo dell'intercettazione di uno degli imputati che denigra i superiori che denunciano le violenze (Trib. pen. Asti, cit.). Lo riassume il giudice parlando di un sistema di connivenze tra molti agenti che tende ad isolare, disprezzare ed additare di infamità coloro che non sono d'accordo. Non si sta affermando la vigliaccheria o la connivenza, bensì la consapevolezza di dover gestire equilibri precari e delicati, salvaguardando la propria autorevolezza al fine di poter continuare a governare un sistema difficile.

È probabilmente un aspetto poco comprensibile all'esterno ma la dissociazione tra il potere formale, con i relativi oneri di risultato, e quello informale, occulto e sostanzialmente privo di responsabilità esigibili, crea tutte le condizioni per la genesi di leadership occulte e l'ingovernabilità del sistema. È noto, infine, il fatto che il potere dell'approvazione sociale, il bisogno di essere accettati, rispettati e considerati adeguati ed integrati in un gruppo induce i più a conformarsi, in qualche modo, alle regole e ai comportamenti propri del gruppo di riferimento. Zimbardo fa sue le affermazioni di Lewis secondo le quali «una potente forza capace di trasformare il comportamento umano, di spingere le persone a varcare la frontiera tra il bene e il male, ha origine nel fondamentale desiderio di essere "dentro" e non "fuori"»: questo, ovviamente, vale per tutti gli appartenenti ad un gruppo e non solo per chi ne rappresenta il vertice. Secondo Zimbardo la pressione dei pari che spinge le persone a determinati atteggiamenti e comportamenti è, in ogni modo, alimentata dal desiderio delle persone di essere accettate e dal terrore di essere escluse. Queste stesse considerazioni vengono riportate da Browning in varie

parti del suo contributo teso alla comprensione delle tragiche vicende del 101° battaglione di polizia militare in terra polacca.

Non è un caso che l'infermiere M.P. imputi l'ostracismo nei suoi confronti, da parte dei suoi ex colleghi di lavoro e in genere del personale operante presso l'istituto di pena bolognese, al fatto di aver detto al di fuori dall'ambiente penitenziario quello che aveva visto a Bolzaneto. «Tutti sanno quello che è successo, ma non mi perdonano di averlo detto *fuori*. Dentro l'ambiente tutto è concesso, puoi anche avere una opinione diversa» (W. CAVATOI, cit.).

6.3. *L'educatore.*

Secondo il giudice la testimonianza dell'educatrice S.C. è una delle prove fondamentali del processo. L'educatrice, infatti, dichiara di essersi recata a sentire il R.C., e quest'ultimo colloca temporalmente tale visita all'incirca un mese dopo i fatti. Ella descrive in modo impressionante e nei minimi particolari le lesioni sul corpo del detenuto che, a suo dire, «... visivamente era in una situazione abbastanza critica. Aveva delle tumefazioni facciali, aveva delle lesioni sul corpo, erano abbastanza evidenti degli ematomi, era – diciamo – quasi inguardabile... aveva ematomi sul viso... nella zona degli occhi... sulle guance... io dico sul volto, perché aveva gli occhi che erano scuri, aveva delle... le ripeto, termini tecnici non li posso utilizzare, non vorrei fare false diagnosi, però aveva delle... dei segni molto evidenti... nel volto, il colore era scuro... c'era del sangue negli occhi. Sulla parte destra della testa, ossia tutta la guancia fino sopra l'orecchio, si presentava una specie di stampo, che mi ha fatto pensare che fosse stato prodotto da un oggetto surriscaldato e poi appoggiato sul suo viso tanto da procurargli una specie di scottatura... diceva che gli facevano male le costole ed anche aveva dei segni... si è alzato la maglia in mia presenza, ho potuto vedere il busto... ho visto qualche segno, nel senso che c'erano delle... dei rossori, come se fosse stato... avesse urtato contro qualcosa... però poi pregai il detenuto di non continuare nell'esposizione delle parti del suo corpo, perché mi stavo sentendo male... a livello di costole aveva delle lunghe ferite su tutta la parte intercostale, sino all'addome... lui sosteneva che gli erano state procurate... non ha fatto nomi, però diceva che l'avevano picchiato... lui mi aveva raccontato, dei poliziotti... mi raccontava che era lasciato nudo al freddo, che non era vestito e che gli davano solo acqua e del pane. Aveva fame, aveva freddo, voleva essere aiutato».

A fronte di tale richiesta drammatica l'educatrice afferma di essersi recata a riferire verbalmente al direttore e di essere stata da questo tranquillizzata sul fatto che era a conoscenza della questione e che aveva provveduto «subito quando era stato messo il detenuto in isolamento emettendo un avviso tramite il quale cercava di salvaguardare, impedendolo di farlo toccare, il detenuto... quindi non mi ha fatto fare neanche una relazione di servizio...». Anche in questo caso, di fronte ad una situazione che genera grave sgomento non si sente il bisogno di formalizzarla, tanto più che è evidente la violenza perpetuata. Piuttosto si riporta informalmente il fatto al direttore e ci si dice tranquillizzata dalla semplice constatazione dell'adozione da parte di quest'ultimo di un provvedimento di interdizione al reparto per i non addetti al servizio di cui, alla luce delle dichiarazioni e delle condizioni del detenuto, la S.C. stessa ha constatato l'inefficienza. A dire della teste neanche l'aspro rimbrotto di un non meglio individuato graduato, avvenuto immediatamente dopo il colloquio con il direttore, ha scosso la raggiunta tranquillità. Anzi «visto tale rimprovero ho ritenuto opportuno non andare più in isolamento» (Trib. pen. Asti, cit.). La questione non la riguarda più.

6.4. Il personale sanitario.

È accertato che i due detenuti hanno avuto contatti non sporadici con personale sanitario. In particolare il R.C. «ha affermato di aver preso il Subutex anche mentre si trovava in isolamento e che la somministrazione veniva effettuata da un infermiere tutte le mattine, attraverso lo spioncino...» e che tale contatto non si limitava alla sola consegna del farmaco in quanto, trattandosi di una sostanza stupefacente, l'infermiere doveva attendere lo scioglimento della pastiglia. A questo proposito un altro detenuto presente in sezione conferma le dichiarazioni del R.C. e aggiunge «... quindi lo vedevano nudo. E venivano anche infermiere femmine... vedevano e stavano zitti...». È altresì accertato, grazie alle dichiarazioni dell'ispettore L.D., che R.C. sia stato visitato e medicato da un medico ed una infermiera a causa di alcuni tagli superficiali su di un braccio nel bel mezzo della settimana in cui le violenze sono state perpetrate con la maggiore intensità. Il giorno successivo a questa visita il detenuto viene inviato al pronto soccorso dell'ospedale civile di Asti per la frattura di alcune costole e lì è stato debitamente visitato, refertato e curato.

Anche il C.A. conferma che l'assistenza sanitaria è continuata durante il regime di isolamento. Nel suo caso, dopo qualche giorno di sospensione, la terapia a lui prescritta viene nuovamente consegnata «... da una ragazza... non potevo parlare perché c'era la guardia sempre a fianco là. Però è normale, una ragazza vede una persona in che stato è, è normale che la vede in una situazione di paura. Certamente non ci potevo dire niente, cosa ci posso dire, perché c'era sempre vicina la guardia». Anche questo secondo detenuto, il 29 dicembre del 2004, viene trasferito in urgenza al pronto soccorso dell'ospedale civile di Asti a seguito di un tentativo di suicidio e in quella circostanza gli vengono prestate le cure del caso ma non risulta agli atti alcun rilievo circa la presenza di lesioni di altra natura o dichiarazioni dell'interessato raccolte dal personale sanitario. In un caso come l'altro il personale infermieristico ha possibilità di visionare le condizioni delle persone e dei luoghi ove sono allocate.

Credo che la sintesi migliore dell'atteggiamento del personale sanitario possa collocarsi all'interno di un area di senso delimitata da due affermazioni riportate in sentenza. La prima appartiene al R.C. che, rispetto alle lesioni evidenti sul suo corpo, afferma che medici ed infermieri del pronto soccorso «... sì se n'erano accorti, ma hanno fatto il loro e basta...» intendendo in tal modo che pur avendogli chiesto la causa degli ematomi si sono accontentati della versione dell'accidentalità da lui riferita, concentrandosi poi sulla frattura del costato. La seconda appartiene a F.A., l'ex agente dai cui discorsi intercettati prende avvio l'intera inchiesta, che in dibattimento spiega «... quando venivano picchiati o meno, tante volte che arrivavano dalle discussioni, e si portavano dal medico e dicevano che volevano fare la denuncia, tante volte, o l'agente stesso o il medico, dicevano "a chi la fai la denuncia, che tanto questi lividi o altri segni te li puoi essere fatti benissimo durante la colluttazione col tuo compagno di cella, o meno" e quindi veniva detto "è inutile che tu fai queste denunce" e cercavi di chiuderla lì...» (Trib. pen. Asti, cit.).

6.5. L'ispettore P.M.

In quel periodo coordinava l'unità operativa dove era compreso il settore dell'isolamento ed è considerato dal giudice un «dipendente integerrimo, fedele servitore dello Stato». In sede dibattimentale riferisce che un detenuto ivi allocato e non oggetto delle violenze chiese "più volte", per il tramite del personale che

operava in sezione, di parlargli. Dichiara di aver trascurato tale richiesta per l'incompatibilità personale derivante dal fatto che precedentemente lo stesso detenuto lo aveva denunciato. All'ennesima richiesta, tuttavia, considerata anche l'insistenza, il detenuto viene convocato in ufficio. Secondo l'ispettore quella «... è stata l'unica persona che mi ha riferito quello che secondo lui stava avvenendo in quel periodo. E in pratica mi chiese di fare il possibile, di intervenire perché secondo lui stavano avvenendo delle cose che non andavano bene, nel senso, non ho chiesto e neanche mi ha dato lui dei dettagli, dei particolari, mi ha detto solamente che i due detenuti che erano stati portati in isolamento, per via dell'aggressione all'assistente, dice che venivano picchiati a distanza di giorni... comunque lui non disse né nomi né cognomi e neanche particolari, mi disse solo di fare il possibile per interrompere quello che secondo lui stava avvenendo».

È interessante analizzare le parole che vengono usate e la logica del comportamento adottato di fronte al detenuto che sta denunciando delle violenze nei confronti di due compagni. L'interlocutore del detenuto è attento a chiarire che questo avveniva "secondo lui" lasciando quindi intendere la necessità di verificare tali affermazioni. Sarebbe stato sufficiente uscire dall'ufficio, percorrere pochi metri, e recarsi in isolamento per poterlo fare direttamente, ma questo non avviene. Nonostante le funzioni svolte nell'organizzazione, per l'ispettore il detenuto «è stata l'unica persona che mi ha riferito quello che secondo lui stava avvenendo». Singolare appare anche l'affermazione secondo la quale, nonostante i fatti che il detenuto sta riferendo l'ispettore riconosce che «... non ho chiesto e neanche mi ha dato dei dettagli, dei particolari». È tuttavia evidente che l'ispettore P.M. di fronte al T.S. cerca di evitare un coinvolgimento che percepisce potenzialmente rischioso. Non possiamo affermarlo con certezza ma è plausibile che egli adotti tale comportamento perché sa o immagina i motivi di rancore di alcune delle persone coinvolte che potrebbero animare in seguito delle ritorsioni nei suoi confronti. Non possiamo dimenticare che l'agente B.C., in una intercettazione ambientale, lo ha descritto in toni spregiati e il tono di quel colloquio è stato aspramente critico perché viene visto come un rischio da cui difendersi e lo stesso detenuto che si confida con lui, in precedenza, lo aveva già ingiustamente accusato di aver perpetrato dei comportamenti violenti nei suoi confronti.

È interessante notare che lo stesso atteggiamento difensivo viene tenuto allorché gli viene chiesto di descrivere le condizioni strutturali delle celle e, in particolare, il loro degrado. In

quella circostanza, pur essendo un operatore che da lunghi anni lavora nell'istituto astigiano e che nel periodo in questione ha la responsabilità di quel settore, egli afferma «... direttamente non le ho viste però lo rilevavo... quando gli agenti che sono in sezione fanno magari delle segnalazioni perché se il detenuto rompe un vetro o un lavandino all'interno della cella è un fatto che va relazionato e quindi è chiaro che io ne venivo a conoscenza anche in questo modo...» (Trib. pen. Asti, cit.).

Tornando alle dichiarazioni del detenuto, l'ispettore non approfondisce, non chiede ulteriori notizie all'informatore, non scrive un'annotazione, non si reca a parlare con i detenuti oggetto di violenze e vessazioni, viceversa, «... mi sono rivolto al direttore, e non ricordo se l'indomani... non ho detto niente al comandante... ho parlato con il direttore... gli ho detto quello che mi aveva detto il detenuto, quello che mi aveva chiesto il detenuto, e ho chiesto direttamente al direttore di intervenire nel senso di far trasferire i detenuti immediatamente...». L'ispettore non ritiene di avvisare il suo superiore diretto ma il direttore, lo fa informalmente e l'unica soluzione che prospetta non è la ricerca dei colpevoli (tra l'altro egli riveste la funzione di ufficiale di polizia giudiziaria con il conseguente obbligo giuridico di attivarsi di fronte ad una notizia di reato) ma il trasferimento dei detenuti.

6.6. *L'ispettore L.D.*

Un altro ispettore compare sulla scena alla luce della testimonianza dell'educatrice, la quale dichiara di essersi recata da R.C. in sua compagnia e precisando che lo stesso era presente nel corso del colloquio con il detenuto. Orbene la descrizione che l'educatrice fa delle condizioni di quest'ultimo non lascia dubbi circa l'origine e la natura delle lesioni riscontrabili *de visu* ma, neanche in questo caso, questo ispettore, ufficiale di polizia giudiziaria, procede ad approfondire e riscontrare formalmente quanto constatata e a trasmettere le sue risultanze al pubblico ministero e al direttore dell'istituto, almeno questo è quanto si riscontra dalla lettura della sentenza. Anzi quando viene sentito in dibattimento si limita a dire «di non ricordare specificatamente di aver preso parte al colloquio descritto dalla S.C. ma di non poter escludere di averla accompagnata» (Trib. pen. Asti, cit.).

Come premesso non è nostra volontà reinterpretare le affermazioni dei testi però le due testimonianze non collimano. Non è infatti possibile che, anche laddove l'ispettore non fosse stato

direttamente al fianco della S.C., fatto non negato, ma più semplicemente non ricordato, sembra poco probabile che quest'ultima, così sconvolta al punto da sentirsi fisicamente male, non si sia nell'immediatezza confrontata con il suo accompagnatore.

6.7. *Violenti, indifferenti ed eroi.*

Ad Asti i protagonisti più violenti appartengono ad un gruppo che è disponibile, e che per questo viene legittimamente utilizzato, in caso di bisogno, per affrontare i detenuti riottosi e violenti. Secondo uno degli agenti che hanno testimoniato «... è ormai una prassi che quando un detenuto crea disordine all'interno di una sezione, o aggredisce personale della polizia penitenziaria, viene portato in isolamento. Quando succedono fatti un po' più gravi, vengono chiamati dal capo posto sorveglianza alcuni agenti, che generalmente sono sempre gli stessi, ossia quelli che non hanno problemi ad alzare le mani...» e continua precisando che «c'è gente che magari è più preposta ad andare a prendere il detenuto e portarlo giù, quando magari quell'altro è un po' più tranquillo. Quindi magari loro... se devi andare a fermare due che si afferrano in una cella, devi essere pure preposto». Si ripropone quanto evidenziato da Browning nel suo studio. In questa come in quelle, ancor più gravi, circostanze solo una parte dei membri dei gruppi in questione si adopera attivamente nelle violenze. Gli altri decidono di assistere passivamente. Browning calcola, nel suo caso, che il gruppo che risultava più attivo, che si dava più spesso volontario per la mattanza degli ebrei, era pari a circa un decimo del totale dei membri del reparto.

Nel nostro caso è difficile quantificare esattamente tale proporzione. Certo è che in una sua deposizione uno dei detenuti afferma che «molte guardie andavano a picchiarlo; chi voleva veniva, erano quattro o cinque persone per volta...». Per contro il C.A., direttamente interessato alle violenze, dichiara che «... venivano... dipende, quando avevano voglia di sfogarsi venivano, entravano e si sfogavano, e mi picchiavano... due, tre volte al giorno, la notte, dipende... erano sette, otto, dipende...». Complessivamente egli riconosce negli album fotografici che gli vengono sottoposti ben diciotto persone che, a suo dire, lo avrebbero picchiato. Sarà un caso, ma questo gruppo è pari, all'incirca, ad un decimo dell'intero reparto che, all'epoca dei fatti, assommava a circa 150 unità. La restante parte non partecipa alle violenze. R.C. dichiara con certezza che «durante la sua detenzione in isola-

mento erano presenti appartenenti alla polizia penitenziaria che non lo picchiavano e che non hanno partecipato neanche una volta ai pestaggi».

Anche all'interno della caserma di Bolzaneto le testimonianze riportano lo stesso meccanismo. «Nella caserma di Bolzaneto vi erano moltissimi agenti ma solo alcuni di loro, anche se parecchi, hanno fatto violenza». In un altro passaggio di questa testimonianza si afferma «non tutti hanno usato violenza, alcuni (due o tre) hanno compiuto gesti isolati di sdegno verso i colleghi, ma la maggior parte ha coperto gli abusi. Certamente nessuno ha fatto niente per fermarli» (W. CAVATOLI, cit.).

Chi non se la sente sceglie apparentemente di non sapere, non vedere, non riferire ma questo non costituisce una innocua ed innocente neutralità. In realtà in più parti della sentenza si riporta la convinzione che per i più violenti «... era possibile... porre in essere tali comportamenti poiché si era creato un sistema di connivenza con molti agenti della polizia penitenziaria ed anche con molti dirigenti⁷, coloro che non erano d'accordo venivano isolati o comunque additati come "infami"...». Il giudice sottolinea «... l'evidente carisma degli imputati che erano adusi a compiere le spedizioni verso i detenuti per conto di altri soggetti, volessero o meno delegare tali incombenze...». In tal senso è da interpretare il "macabro regalo", che uno degli aggressori più attivi fa all'assistente aggredito dai due detenuti, del codino che gli ha personalmente strappato durante una delle aggressioni.

Il giudice conclude evidenziando che «... la situazione eccezionale venutasi a creare con l'aggressione a D.V. ha di certo creato la giusta motivazione anche in quelli ... "pavidi" e che, se non proprio spinti a "far uscire la carogna" e ad aggredire in prima persona R.C. e C.A., hanno di certo lasciato carta bianca a coloro che già in altre occasioni si erano presi l'incarico di vendicare i colleghi aggrediti e di ristabilire l'ordine. Non solo per "vendicare" i torti subiti ma anche per "educare" la restante popolazione carceraria...» (Trib. pen. Asti, cit.).

Il frazionamento del gruppo è un fenomeno che sia Zimbardo che Browning rilevano nel corso dei loro studi. Il primo (P.G. ZIMBARDO, cit., p. 312) individua un gruppo che definisce di *guardie cattive*, il cui comportamento si caratterizza per gli abusi umilianti, sadici e degradanti. A questo primo nucleo ne corrisponde un

⁷ Il termine dirigente in questo caso non è usato in termini strettamente tecnici quanto per individuare i titolari di qualche forma di governo del personale a diverso livello.

secondo che, per quanto rude ed esigente e senza manifestare alcuna simpatia nei confronti dei detenuti, non dà corso a nessun intervento di tipo vessatorio. Un terzo gruppo che definisce *guardie buone* completa il quadro. In questo caso non solo non danno corso a comportamenti abusanti e violenti ma «talvolta hanno mostrato sollecitudine per la condizione dei detenuti» con piccoli gesti di aiuto e conforto. Zimbardo trova un interessante parallelismo tra questa tripartizione comportamentale e quella riscontrata da Lifton nel suo studio sui medici delle SS che operavano ad Auschwitz. Anche in questo caso a fronte di un gruppo di *zelanti*, disumani e crudeli, corrispondeva un secondo gruppo di *metodici*, senza eccessi di umanità o di sadismo, e un terzo gruppo di *riluttanti* (R. LIFTON, 2004).

Anche Browning, trattando del famigerato 101° battaglione di polizia militare germanico operante in Polonia, ci descrive una situazione analoga per cui «per le azioni più piccole si usavano volontari o si chiamavano i poliziotti più disposti ad uccidere; talvolta si sceglieva tra coloro che non facevano lo sforzo di tenersi alla larga quando venivano formati i plotoni di esecuzione. Chi non voleva uccidere non era costretto a farlo, neppure nelle azioni più importanti e neppure di fronte alle insistenze degli ufficiali». All'interno di quel battaglione si vennero a creare, anche in questo caso, tre gruppi distinti. I *carnefici incalliti* ovvero coloro i quali andavano alla ricerca di occasioni per uccidere e festeggiavano le loro prodezze; un gruppo molto più numeroso di persone che fecero tutto quello che venne loro ordinato senza esporsi al confronto con le autorità o al giudizio dei loro compagni per timori di ritorsioni o di un giudizio di debolezza ma che, allo stesso tempo, non si offrì mai volontario né si vantò o festeggiò gli eccidi; un piccolo gruppo che sistematicamente si sottrasse alle uccisioni.

Una cosa altrettanto evidente è che a Stanford piuttosto che ad Auschwitz, a Treblinka, ad Asti piuttosto che a Genova e chissà in quanti altri contesti e situazioni di questo genere, nessuno tra i compagni, nemmeno tra quelli che si erano sottratti alle violenze, sia mai intervenuto per impedire che i "cattivi" vessassero i detenuti. L'atteggiamento e il conseguente comportamento inerte di questi, secondo Zimbardo, costituisce «una pietra angolare della malvagità, perché permette ai perpetratori di credere che altri, al corrente di ciò che accade, l'hanno accettato e approvato, anche se soltanto con il loro silenzio». L'Autore rinforza tale pensiero affermando che «uno dei contributi al male più cruciali, e meno riconosciuti, viene dal silenzioso coro di coloro che guardano ma non vedono, sentono ma non ascoltano. La loro silenziosa presenza

sulla scena del male rende ancora più indistinta la tenue frontiera tra bene e male» (P.G. ZIMBARDO, cit., p. 453). I testimoni inerti di comportamenti violenti ed umilianti si macchiano di quello che Zimbardo definisce il *male dell'inerzia* che consente la persistenza di tali comportamenti da parte degli altri.

Le stesse considerazioni riguardano anche i fatti di Abu Ghraib, segno evidente che possono cambiare i contesti, i momenti storici e i protagonisti ma che i meccanismi della violenza istituzionale si perpetuano a parità di condizioni. Anche in questo caso, infatti, Zimbardo individua gli *esecutori* delle violenze, i *facilitatori* e gli *osservatori* che con «le loro facce sorridenti e silenziose» non le hanno denunciate e che hanno costituito «la prova sociale del fatto che era accettabile continuare a fare qualunque cosa».

Più recentemente Cottino ha concettualizzato la figura del *falso innocente* descrivendone alcuni tipi a seconda delle posture psichiche a cui la maggioranza di noi tende a ricorrere per prendere le distanze dai luoghi violenti, tra i quali egli annovera anche il carcere, tollerando e sostanzialmente rinforzandone il carattere arbitrario e violento. Ci sarebbe ancora da valutare la presenza di un quarto gruppo, quello che ci rassicurerebbe. Stiamo parlando di quelli che ci piacerebbe vedere agire contro il male. Sarebbe la conferma che il bene può trionfare anche nelle situazioni più terribili ed umanamente o istituzionalmente più opache. Stiamo parlando di persone che si frappongono alle dinamiche della violenza e dell'abuso al di là delle probabili conseguenze. Essi, nell'ottica proposta da Cottino, corrispondono alla categoria dei *consapevoli*, ovvero di coloro i quali disveleranno e denunceranno l'effettiva natura violenta di quelle situazioni (A. COTTINO, 2012). Dei veri e propri *eroi*.

La Arendt riporta alcuni casi di eroismo, in particolare quello di un sergente dell'esercito tedesco, Anton Schmidt, che nel corso del secondo conflitto mondiale, in Polonia, comandava una pattuglia che raccoglieva soldati tedeschi sbandati e, nel contempo, aiutava partigiani ebrei fornendogli, senza alcuna contropartita, documenti falsi e mezzi di trasporto. Tale attività durò qualche mese fino alla sua scoperta, l'arresto e la fucilazione. Sono interessanti le considerazioni che l'Autrice fa su questo episodio e sulla testimonianza che di questo fu fatta nel processo Eichmann «... quei due minuti furono come un improvviso raggio di luce in mezzo a una fitta impenetrabile tenebra, un pensiero affiorò alle menti, chiaro, irrefutabile, indiscutibile: come tutto sarebbe stato oggi diverso in quell'aula, in Israele, in Germania, in tutta l'Eu-

ropa e forse in tutti i Paesi del mondo, se ci fossero stati più episodi del genere da raccontare» (H. ARENDT, 2001). L'Autrice continua evidenziando che la limitatezza di tali casi appare comprensibile se solo si considerano le conseguenze repressive di tali comportamenti e il fatto che il tutto avveniva attraverso la semplice scomparsa degli oppositori il che rendeva praticamente inutile il sacrificio. In realtà la Arendt continua affermando che «nessuna cosa umana può essere cancellata completamente e al mondo c'è troppa gente perché certi fatti non si risappiano: qualcuno resterà sempre in vita per raccontare. E perciò *nulla può mai essere praticamente inutile*, almeno non a lunga scadenza». «Eroe è chi vede il dolore inferto, e decide di prender partito». L'eroismo, al pari del male, è "banale" nel senso che «ognuno di noi è un eroe potenziale, che aspetta il giusto momento situazionale per decidere di fare qualcosa per aiutare gli altri, nonostante il rischio e il sacrificio personale» (P.G. ZIMBARDO, cit.).

Così come i "malvagi" anche gli "eroi" sono persone comuni e, così come per i primi, non esistono attribuzioni disposizionali della bontà. Anche in questo caso è la componente situazionale che gioca il suo potenziale e che fa esprimere alcuni comportamenti piuttosto che altri. L'eroe è un uomo di principi più che di legge e l'atto eroico deve tentare di cambiare il sistema, sanare una ingiustizia, correggere un errore e se sfocia solo in cambiamenti ed azioni di facciata, mentre la situazione rimane immutata, allora quel gesto non ha valore. Per l'infermiere M.P. questa è una questione ben chiara: «la mia grande paura è che il nostro gesto non abbia insegnato niente a nessuno» (W. CAVATOI, 2004, p. 67). Se non c'è impatto reale siamo di fronte a quello che Zimbardo chiama "pseudoeroismo" (P.G. ZIMBARDO, cit., p. 633). L'eroismo si differenzia dalla semplice disobbedienza individuale in quanto, per essere tale, deve produrre cambiamenti nella situazione o nell'organizzazione della stessa e non soltanto in alcune delle sue condizioni. Zimbardo, a tal proposito, mutuando le parole di una sua preziosa collaboratrice che determinò la sospensione dell'esperimento di Stanford, si lascia andare nel dire che «è troppo facile per le situazioni malvage cooptare le intenzioni dei dissenzienti buoni o persino dei ribelli eroici conferendo loro una medaglia per le loro azioni e un attestato perché tengano per sé le loro opinioni» (P.G. ZIMBARDO, cit., p. 626).

In tal senso nessuno ad Asti, non solo in carcere ma anche nelle aule di giustizia, può essere definito un eroe. Le carte processuali ci consegnano un contesto ove tutti hanno timore di esporsi a fronte del rischio di subire un danno da una qualche entità, sia

essa la giustizia o i colleghi di lavoro o le persone che hanno già dato prova di comportamenti violenti. Circa quest'ultimo timore non credo ci si debba dilungare più di tanto per la sua ovvia comprensibilità. Molto più interessante è cercare di capire i meccanismi di soggezione che impediscono a quegli operatori, che costituiscono la maggioranza silenziosa che con la sua inerzia legittima e rinforza quei comportamenti, di prendere posizione, denunciarli e contrastarli. La ritorsione che temono non è fisica, ma non per questo meno insidiosa e potente.

Gli autori delle violenze esercitano la loro prevalenza utilizzando essenzialmente due strumenti. Il primo, che si ritrova nei contributi di Browning (vedi anche S. JUNGER, 2011), fa riferimento al giudizio di vigliaccheria nei confronti di chi non si presta a compiere determinati atti considerati un dovere, anche se sono violenti. Nel caso astigiano si riportano i commenti svalutanti svolti dagli imputati nei confronti dei colleghi e dei superiori che non solo non li sfuggono ma anzi li denunciano (Trib. pen. Asti, cit.). Essere tacciati di vigliaccheria implica la critica e l'interdizione collettiva che riduce all'isolamento e al margine del gruppo. In un contesto quale quello penitenziario la solitudine e l'ostracismo dei colleghi è una condizione di estrema debolezza e disagio. D'altra parte la denuncia espone l'autore perché colpisce esattamente chi, nel gruppo, è capace di azioni di contrapposizione e di tenuta dell'ordine rispetto ai detenuti da molti, troppi, vissuti e percepiti come un gruppo di nemici pericolosi. Come tale è un'azione che, a causa delle sue conseguenze penali o disciplinari, indebolisce l'intero gruppo che, quindi, si sente più indifeso. La conseguente reazione è diretta alla punizione del responsabile di tale destabilizzante effetto.

7. Conclusioni e prospettive per una prevenzione.

*“Un essere umano fa quello che è suo dovere fare,
qualunque siano le conseguenze personali, gli ostacoli,
i pensieri, le pressioni.
Questa è la base di tutta la moralità umana.”*

JOHN FITZGERALD KENNEDY

Secondo l'aforisma, i protagonisti di questa vicenda non sarebbero esseri umanamente morali. Sono quindi “mele marce” che si collocano al di fuori dall'alveo della moralità umana?

Secondo Zimbardo ovviamente no e il loro comportamento deriverebbe dal contesto in cui hanno operato.

Tra l'altro, nel corso di questo studio, mi è stato fatto notare che il richiamo al *fare in ragione di un dovere* è un principio relativo se solo si pensa che i peggiori criminali che si sono macchiati di crimini di guerra o di genocidi spesso, in sede di giudizio, hanno fatto riferimento al fatto di aver dato seguito semplicemente agli ordini superiori e al proprio dovere di militare o di pubblico funzionario. Speriamo di aver dimostrato che nei meccanismi essenziali le vicende astigiane non sono diverse da analoghe vicende occorse in tempi, luoghi, circostanze e livelli di gravità molto diversi tra loro. Abbiamo già detto che se appare azzardato proporre un parallelo tra le violenze perpetrate in un carcere italiano nei primi anni 2000 con quelle poste in essere nell'ambito di un genocidio quale quello ebraico o all'interno di un carcere irakeno, quando tutto intorno si svolgeva una guerra molto complessa, è anche opportuno sottolineare che lo stesso Zimbardo si occupa di questi fenomeni attraverso le lenti sperimentali di una esperienza condotta in un sotterraneo di una università coinvolgendo casualmente un gruppo di studenti. Il modello teorico esplicativo che elabora descrive meccanismi validi trasversalmente per tutti gli scenari che contemplano una serie di caratteristiche. Quegli studenti non appartenevano ad un gruppo ideologicamente violento e la loro personalità non era particolarmente aggressiva. Avrebbero potuto bloccare le proprie ed altrui sofferenze semplicemente comunicando la propria rinuncia a proseguire. Affermare questo significa dire che, individuati i meccanismi di base di questi fenomeni, è possibile prevederne lo sviluppo infausto in termini di condotte abusanti sino alla vera e propria tortura. Ciò rende possibile sperare di poter prevenire questo genere di comportamenti laddove, per contro, una visione più connotata in termini di responsabilità individuale o, come dice Zimbardo, un approccio eziologico disposizionale, è naturalmente più orientato alla repressione *post facto*.

Alla luce di queste considerazioni il primo passo necessario per una politica preventiva è costituito dalla *presa di coscienza delle dinamiche situazionali* e della loro influenza sul comportamento delle persone. Questa è ritenuta l'azione prodromica per far crescere la resilienza delle persone e delle collettività. Secondo questa visione, una organizzazione che non ne abbia coscienza e non attivi dei bilanciamenti è da considerarsi colposamente responsabile. Come dice Zimbardo «non siamo schiavi del potere delle forze situazionali ma dobbiamo imparare i metodi per resistere ed

opporci». In ogni situazione ci sono persone che resistono e quindi si tratta di ampliare il loro numero riflettendo su come siano stati capaci di farlo. Zimbardo giunse ad elaborare un decalogo⁸, al quale ci ispireremo nel declinare le azioni che riteniamo importanti per una strategia di prevenzione. A partire dalle considerazioni svolte nelle pagine che precedono credo si possano distinguere tre livelli di prevenzione.

7.1. *La prevenzione generale.*

Un primo livello che definirei di *prevenzione generale* che si faccia carico di agire sulle forze situazionali di sistema. In tal senso *le azioni che tendano a riconsiderare l'attuale politica criminale*, che limita grandemente la funzione rieducativa della pena attraverso lo sbarramento delle varie ostatività, e la ricerca di soluzioni penali alternative alla pura detenzione per categorie quali quella dei tossicodipendenti e degli stranieri, potrebbero fare da quadro ad una riumanizzazione del sistema penitenziario. Ampliare il dibattito sugli effetti negativi sulla percezione sociale di un diritto belligerante sarebbe importante per riportare la barra sul senso da conferire all'azione penale e, in ultima istanza, sul tipo di atteggiamento da mantenere nei confronti delle persone in carcere, oggi spesso confuse e considerate meri nemici da neutralizzare.

Al di là di queste azioni che, ovviamente, riguardano le scelte politiche di fondo, in termini più immediati rispetto al campo penitenziario parrebbe opportuno cogliere il suggerimento di Zimbardo relativo alla necessità di *far prendere coscienza dell'influenza che possono avere le forze situazionali* presenti dentro e fuori il contesto carcerario. Questo implicherebbe l'elaborazione e lo svolgimento di specifici programmi di formazione per tutte le categorie professionali operanti, in modo da ammettere e far percepire la vulnerabilità del singolo di fronte alle dinamiche situazionali muovendo, in tal modo, un primo passo per aumentare le resistenze a quelle influenze nocive e sviluppare strategie efficaci per rinforzare la resilienza delle persone.

Abbiamo avuto modo di riflettere sul fatto che nelle varie situazioni la deumanizzazione, elemento prodromico al passaggio all'atto, è facilitata da una serie di condizioni, pratiche e procedure che, massificando l'insieme dei detenuti e collocandoli in contesti

⁸ Al di là della sintesi contenuta nel suo libro la versione completa è *on line* sul sito www.LuciferEffect.com al link "*Resisting influence guide*".

gravemente degradati ed anonimi, li spersonalizza. In questo senso un *serio e periodico piano di manutenzione delle strutture* potrebbe contrastare l'anonomo degrado che in genere fa da contorno agli episodi di vessazione. Per altro verso l'efficienza dei locali di pernottamento annullerebbe la tentazione di utilizzare celle inidonee per indurre sofferenze e disagio.

Nel concetto e nella pratica di massificazione penitenziaria si genera quel flusso indistinto ed anonimo che facilita la deumanizzazione. Le direttive dipartimentali degli ultimi due anni insistono sulla necessità di dare corso alle previsioni di cui all'articolo 115 del regolamento di esecuzione dell'ordinamento, laddove viene prescritta l'assegnazione negli istituti in ragione di criteri di omogeneità con riferimento al trattamento più opportuno in ragione delle diverse caratteristiche di tali gruppi. La via della *differenziazione e del raggruppamento omogeneo in ragione delle diverse pericolosità e necessità* può limitare la deumanizzazione riducendo l'indifferenziazione e soprattutto facilitando operativamente le azioni trattamentali che costituiscono il contrappeso più efficace rispetto a questo fenomeno.

La restituzione della dignità alle persone, sottraendole all'ozio e all'inedia, è di per sé un deterrente alla loro potenziale aggressività e di conseguenza alla reattività del personale. Da parte di quest'ultimo la partecipazione ad un processo logico meno caotico e casuale facilita la riacquisizione di un senso di appartenenza e limita la frustrante percezione di inutilità. Se la deumanizzazione del detenuto lo priva di quelle caratteristiche che possono far leva sulla nostra moralità impedendoci così di usare i nostri freni inibitori consentendo l'uso nei suoi confronti di abusi e violenze, non dobbiamo dimenticare che un altro elemento scatenante è la percezione di non essere individuabile, di essere parte di un insieme indistinto. Affrontare l'anonomato relazionale significa intervenire su almeno due aspetti. Il primo, banale quanto oggetto di recenti controversie, è la *facile identificazione dell'operatore*, anche alla luce del fatto che in molti paesi europei è un fatto ormai acquisito. Non si tratta di adottare un atteggiamento punitivo nei confronti del personale o di mettere a repentaglio la sua sicurezza, ma più semplicemente annullare l'anonomato in quanto elemento situazionale favorente condotte abusanti. Il secondo aspetto riguarda la necessità di limitare il corto circuito relazionale dovuto al fatto che, soprattutto in alcune zone del territorio nazionale, molta parte del personale vive accasermato all'interno delle strutture detentive e questo rende difficile e discontinua la relazione con altri contesti relazionali che non siano

quelli propri di quelle strutture. Agire su tale aspetto potrebbe arricchire la visione delle cose e lo sviluppo del pensiero critico, stemperando tensioni viceversa incapsulate in una logica coatta. È duro constatare che alcuni dei protagonisti negativi della vicenda esprimono sintomi gravi di disagio ed isolamento sociale che, non adeguatamente intercettati e gestiti all'interno della struttura, hanno contribuito a generare effetti devastanti.

7.2. *La prevenzione operativa.*

Il secondo livello individua una *prevenzione operativa* finalizzata a contrastare le forze situazionali proprie di ogni singolo e specifico contesto detentivo. In questo ambito la leva organizzativa può fare molto. Innanzitutto *la codificazione di regole e procedure d'ingaggio* da applicare in caso di fatti potenzialmente a rischio di ritorsione può limitare le condotte arbitrarie ed abusanti. Nel caso astigiano, ad esempio, uno dei fattori precipitanti è stato il fatto che, nonostante le richieste avanzate sulla base dei timori, non si sia proceduto ad autorizzare l'immediato trasferimento per opportunità dei due detenuti esponendoli così alla ritorsione.

Sempre dal punto di vista organizzativo, oltre a prevedere procedure di separazione e mediazione dei conflitti sono esplicitamente da *vietare tutta una serie di prassi che non trovano alcuna giustificazione e che hanno una forte connotazione disumanizzante*. Ci si riferisce, in particolare, alle pratiche di denudamento, di contenzione, di isolamento e di deprivazione. A tali divieti deve corrispondere la *previsione di precise ed individuali responsabilità dirette* a farli rispettare nella quotidiana gestione. Abbiamo visto l'effetto che la deindividuazione genera rispetto alle derive abusanti. La percezione di una responsabilità diffusa abbassa il senso di quella individuale. Manconi e Calderone, analizzando una serie di morti avvenute in contesti detentivi o comunque caratterizzati da coazione, ne sottolineano la complessa genesi ed evoluzione «dove si intrecciano reati e negligenze, atti criminali e omissioni di soccorso, irregolarità ed abusi, colpe professionali e ottusità burocratiche» (L. MANCONI, V. CALDERONE, 2011). In tale groviglio operano più soggetti, con diverse competenze e diversi livelli di responsabilità, tenuti insieme, secondo questi Autori, da rapporti di correttezza o da vincoli di omertà. Occorrono azioni che dipanino tale groviglio non tanto, ovviamente, per cercare un capro espiatorio in caso di necessità, quanto per ridurre quella sensazione di deresponsabilizzante anonimo distacco che fa sì che la morale si affie-

volisca sino ad eclissarsi. Legare le persone a dei risultati attesi può aiutare a rinforzare la consapevolezza della prospettiva temporale nel senso di evitare di vivere in un "presente dilatato" ovvero con una prospettiva che offusca gli obblighi morali acquisiti nel passato e, contestualmente, non ci consente di percepire le responsabilità future delle nostre azioni presenti. Ancorare le azioni odierne al passato e al futuro consente di limitare il rischio di violenze ed abusi o, per dirla come Zimbardo, «il potere situazionale risulta indebolito quando passato e futuro si combinano per tenere a freno gli eccessi del presente». *Non transigere o far transigere sulle proprie e altrui responsabilità* delle decisioni e delle azioni rende più resistenti alle influenze sociali.

L'azione di sostegno agli imperativi morali pregressi si può ottenere anche attraverso un'azione di revisione critica dei propri comportamenti. Da un lato *istituzionalizzare momenti di debriefing rispetto agli eventi critici e alle loro conseguenze sulla nostra sensibilità e reattività*. Zimbardo arriva a definire tale pratica come una *lezione di educazione morale*. In questo senso è necessario *riconoscere gli errori in modo da non perseverare su quella strada, non giustificarli o razionalizzarli, non continuare a sopportare cattive ed immorali azioni*. Per altro canto è necessario, *a prescindere dai momenti critici, sviluppare e diffondere un pensiero critico a partire da semplici atteggiamenti apparentemente innocui*. Occorre *astenersi e contrastare quei piccoli episodi che paiono, di primo acchito, come dei semplici peccati veniali come piccole prepotenze, dilleggio, dispetti*. Secondo Zimbardo «possono diventare il trampolino per peccati ben più gravi. Le grosse cattive azioni nascono sempre da piccoli episodi che sembrano banali, ma ricordate che il male è una china pericolosa. Una volta avviati su quel sentiero, è facile scendere sempre più in basso». È un lavoro minuzioso ma essenziale che implica una grande e costante attenzione. Indubbiamente coinvolge i vertici organizzativi ma, in realtà, nessuno può sentirsene esentato. *Occorre, in altre parole, essere più attenti alle parole, ai termini, alle azioni di agenti influenzanti, notare i segnali situazionali, stimolarsi ad una costante lotta alla distrazione, curare con grande attenzione il modo in cui le questioni vengono presentate per l'influenza che tale modo può avere sulle nostre emozioni e sui nostri pensieri*. Secondo Zimbardo è cruciale la consapevolezza del potere del *framing* rispetto all'orientamento delle idee e dei comportamenti altrui. In quest'ottica diventa importante *monitorare il campo facendo attenzione alla costituzione di gruppi che possono sviluppare norme di comportamento proprie e che possono attivare una forza attrattiva nei confronti di esterni che possono sviluppare un desi-*

dero di accettazione tale da essere disposti a fare di tutto per essere cooptate all'interno del gruppo stesso.

Tutte queste azioni rientrano negli sforzi tesi a rinforzare la resistenza individuale al pensiero comune, quando questo può essere foriero di atteggiamenti e comportamenti nocivi attraverso la ricerca e l'associazione con altri che condividono le stesse perplessità. Nelle azioni di ascolto, analisi e comprensione occorre inserire anche quelle a supporto del personale che affronta la quotidianità con il suo carico di disagi e paure. Non prevedere *momenti di decompressione* attraverso il confronto può comportare l'accumularsi di tensioni che costituiscono il corollario delle violenze e degli abusi. L'insieme degli interventi sin qui elencati altro non determina che quanto auspicato da vari organismi internazionali⁹ che hanno richiamato la necessità di rendere possibile una *coesistenza più amichevole fra guardie e detenuti* (P.G. ZIMBARDO, cit.). L'ottenimento di un clima più sereno e di una migliore vivibilità non solo assume le dimensioni di un obiettivo trattamentale perseguibile ma anche quelle di uno strumento di prevenzione dell'aggressività sia auto che etero diretta.

7.3. La prevenzione speciale.

Il terzo livello integra la *prevenzione speciale*, ovvero tutte quelle sanzioni e cautele che debbono essere messe in campo dopo avvenimenti di violenza ed abuso. Da questo punto di vista l'episodio astigiano ci offre vari spunti di riflessione.

Innanzitutto, come abbiamo già avuto modo di dire con riferimento alla necessità di darsi precise regole d'ingaggio, all'avverarsi di episodi che possono lasciar prevedere una reazione occorre cautelativamente separare le parti coinvolte. D'altra parte la tempistica delle risposte è un elemento fondamentale nel senso che il suo dilatarsi è proporzionale al rischio di rendere inefficaci le misure di cautela e di prevenzione. Tra l'altro tale inefficacia si lega al dato percettivo che, come abbiamo visto, è un elemento di forte impatto nella costruzione e nella legittimazione di una situa-

⁹ La regola 64 della Raccomandazione REC(2006)2 del Comitato dei Ministri degli Stati membri sulle Regole penitenziarie europee, adottata l'11 gennaio 2006, non a caso, cita il fatto che «buoni rapporti professionali tra il personale e i detenuti rappresentano un elemento essenziale della sicurezza dinamica per disinnescare eventuali incidenti o ristabilire l'ordine con il dialogo e la trattativa».

zione caratterizzata da tratti disumanizzanti, violenti ed abusanti. In tal senso lasciatemi ricordare che alcune richieste espresse dal direttore dell'istituto di pena astigiano non hanno trovato riscontro o sono giunte con tempi incongrui rispetto all'impatto che avrebbero avuto se fossero state più celeri.

E ancora, i tempi del giudizio e le sue conclusioni meritano una riflessione. Dal momento delle intercettazioni che fanno emergere i fatti in esame al rinvio a giudizio dei responsabili passano sei anni e da quel momento sino alla sentenza finale della Cassazione passa un ulteriore anno. Tutto questo non ha solamente un effetto processuale, nel senso che non facilita i ricordi dei testi, ma soprattutto nel clima interno, sia per l'assenza di una risposta sia per gli effetti che la tensione dell'attesa possono determinare nelle relazioni tra i gruppi e gli individui.

Sul punto delle decisioni giudiziarie assistiamo, anche in questo caso, ad un comportamento anestetico-sterilizzante che determina sicuramente reazioni e prese di posizione ma, sostanzialmente, decide di non punire. La mancata punizione altro non fa che lasciare intendere, seppure contro la volontà dei decisori, la riconferma dell'impunità dei protagonisti negativi della vicenda. Giuridicamente i percorsi tecnico-processuali e dottrinali hanno una loro logica, anche se la scelta del giudice di evidenziare l'assenza di una fattispecie più calzante rispetto a quella ordinariamente utilizzata in episodi di questo genere, ha fatto discutere ed è stata sconfessata dalla stessa Cassazione. Rimane il fatto che risulta incomprensibile ai più oppure, cosa ancor più grave, lascia al profano l'idea amara e pericolosa che non si possa fare nulla per far fronte a tali violenze e che i torturatori vadano sempre impuniti. Tra l'altro questo genere di decisione giudiziaria rende più fragile anche quella amministrativo-disciplinare, di per sé già più debole dal punto di vista della sua formazione. Un iter giudiziario di questo genere non aiuta nessuno a denunciare e, quindi, a modificare il meccanismo della violenza interistituzionale. Mauro Palma, nella post-fazione al testo di Sarzotti, evidenzia chiaramente che la sentenza che ha fatto da trama al presente contributo e il successivo pronunciamento della Cassazione, costituiscono un «possibile messaggio di impunità» (C. SARZOTTI, 2012). Abbiamo assistito ad un pericoloso paradosso giuridico. Per dirla come Palma, si è visto ciò che è positivamente possibile e al contempo drammaticamente negabile. Il giudice ha accertato i fatti, li ha descritti ed infine definiti come tortura e, immediatamente dopo, si è dichiarato impossibilitato a perseguire i responsabili in ragione dell'assenza di una specifica fattispecie penale. Palma

parla di responsabilità politica, di quella politica che non ha ritenuto, nel tempo, di inserire una norma in tal senso nel codice penale.

Certo è che non credo sia l'unica responsabilità in campo. Quell'eroismo necessario non si genererà solo perché c'è una fattispecie penale che delinea ambiti e conseguenze della tortura. Certo servirà anche questo, soprattutto se prendiamo in considerazione le argomentazioni di Gonella. Questo Autore, infatti, sottolinea che se è vero che già esistono fattispecie di reato che puniscono la violenza e il procurare lesioni fisiche è pur vero che una parte dei comportamenti abusanti non rientrano in tale area. Il bene giuridico offeso dal reato di tortura non è il corpo ma la dignità umana di quel corpo. Non è solo questione di tutelare l'integrità fisica ma anche quella psicologica e non necessariamente le sofferenze procurate possono cagionare una malattia. Dal punto di vista della concretezza procedurale Gonella argomenta che il reato di tortura dovrebbe prevedere una prescrizione molto più lunga, l'Autore indica una durata ventennale, in ragione del fatto che questi fatti richiedono tempi di emersione e di accertamento molto lunghi. Dovrebbe altresì essere prevista la procedibilità d'ufficio in ragione del fatto che le vittime possono subire pressioni per ritrattare o essere così intimorite da attendere la scarcerazione prima di decidere di denunciare i fatti. Ciò detto è lo stesso Gonella ad ammettere che se la proibizione legale della tortura è condizione necessaria, tuttavia tale previsione non è sufficiente (P. GONELLA, 2013). Il nostro pensiero è che sarà soprattutto necessario che si riesca, nel complesso, ad affiancare alle previsioni penali la percezione personale che sia possibile modificare l'architettura sistemico-situazionale che fa da sfondo a questo genere di avvenimenti e questo, dal nostro punto di vista, implica l'assunzione di misure coerenti con i tre livelli di prevenzione prospettati.

Bibliografia

HANNA ARENDT, *La banalità del male: Eichmann a Gerusalemme*, Feltrinelli, Milano, 2001.

ALBERT BANDURA, BENTON UNDERWOOD, M.E. FROMSON., "Disinhibition of aggression through diffusion of responsibility and dehumanization of victims", in *Journal of Research in Personality*, 9, 1975.

CARLO BONINI, A.C.A.B., *all cops are bastards*, Einaudi, Torino, 2009.

CRISTOPHER BROWNING, *Uomini comuni: polizia tedesca e "soluzione finale" in Polonia*, Einaudi, Torino, 1995.

PIETRO BUFFA, *I territori della pena: alla ricerca dei meccanismi di cambiamento delle prassi penitenziarie*, E.G.A., Torino, 2006.

WALTER CAVATOI (a cura di), *Io, l'infame di Bolzaneto: il prezzo di una scelta normale – la storia di Marco Poggi*, Yema, Modena, 2004.

ADOLFO CERETTI, ROBERTO CORNELLI, *Oltre la paura: cinque riflessioni su criminalità, società e politica*, Feltrinelli, Milano, 2013.

AMEDEO COTTINO, *Chi punire?* in *Antigone, Qualcosa di meglio del carcere*, VII, 2, 2012.

ILARIA CUCCHI, GIOVANNI BIANCONI, *Vorrei dirti che non eri solo: storia di Stefano mio fratello*, Rizzoli, Milano, 2010.

ALESSANDRO DAL LAGO (a cura di), *Lo straniero e il nemico. Materiali per l'etnografia contemporanea*, Costa & Nolan, Genova-Milano, 1998.

MASSIMO DONINI, MICHELE PAPA, *Diritto penale del nemico. Un dibattito internazionale*, Giuffrè, Milano, 2007.

ERMANNO GALLO, VINCENZO RUGGIERO, *Il carcere immateriale*, Sonda, Torino, 1989.

DAVID GARLAND, *La cultura del controllo: crimine e ordine sociale nel mondo contemporaneo*, Il Saggiatore, Milano, 2008.

ERVING GOFFMAN, *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, Einaudi, Torino, 1968.

PATRIZIO GONELLA, *La tortura in Italia: parole, luoghi e pratiche della violenza pubblica*, DeriveApprodi, Roma, 2013.

R.J. KIERNAN, R.M. KAPLAN, "Deindividuation, anonymity and pilfering", comunicazione presentata al convegno della *Western Psychological Association*, San Francisco, aprile 1971.

GUNTER JAKOBS, "Derecho penal del ciudadano y derecho penal del enemigo", in *Gunter Jakobs, Manuel Cancio Melià, Derecho penal del enemigo*, Civitas Ediciones, Madrid, 2003.

SEBASTIAN JUNGER, *War: come i soldati vivono la guerra*, Sperling & Kupfer, Milano, 2011.

ROBERT LIFTON, *I medici nazisti*, Rizzoli, Milano, 2004.

LUIGI MANCONI, VALENTINA CALDERONE, *Quando hanno aperto la cella: Stefano Cucchi e gli altri*, Saggiatore, Milano, 2011.

THOMAS MATHIESEN, *Perché il carcere?*, E.G.A., 1996.

GOLIARDA SAPIENZA, *L'Università di Rebibbia*, Einaudi, Torino, 2012.

CLAUDIO SARZOTTI, *La carogna da dentro a me*, E.G.A., Torino, 2012.

MARINELLA SCLAVI, *Ridere dentro: un seminario sull'umorismo in carcere*, Anabasi, Milano, 1993.

MARTIN SELIGMAN, *Helplessness: on depression, development and death*, Freeman, San Francisco, 1975.

ADRIANO SOFRI, *A doppia mandata*, Stampa Alternativa, Roma, 1997.

OSCAR WILDE, *Ballata del carcere e altre poesie*, Mondadori, Milano, 1991.

JAMES WILSON, GEORGE KELLING, "Broken windows. The police of Neighborhood safety", in *Atlantic Monthly*, marzo 1982.

PHILIP GEORGE ZIMBARDO, *L'effetto Lucifero: cattivi si diventa?*, Cortina, Milano, 2008.